

ACC

10000|146|89

LSC/420

ARMED FORCES EMPLOYEES - PAYMENT OF LIBERATION B

Sept. - Nov, 1945

ARMED FORCES EMPLOYEES - PAYMENT OF LIBERATION BONUS

Sept. - Nov. 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APG 294
LABOR SUB-COMMISSION

ADM/TMC

20 November 1945

TEL : Ext. 3A

RSP : LSC/410/903

SUBJECT: Regime of Allied Force Employees -- Bari.

TO : The Joint Secretariat
General Confederation of Italian Labor
Via Soncogagni, 19
Rome

1. Reference is made to the attached letter from the
Confederal Chamber of Labor of Bari, a copy of which you have
no doubt already received.

2. The letter has not been acknowledged as it is
thought you may wish to reply to the Camera del Lavoro, Bari,
giving an outline of the recent discussions held with repre-
sentatives of this office and of the Military Authorities on
the whole question of Allied force wage scales. As you are
aware, the recommendations submitted as a result of these
discussions have been forwarded to higher authority for con-
sideration and a reply is awaited.

WHTB

V. H. BRAINE
Director
Labor Sub-Commission

Enclosed
as above

671

153
Translation Elspw

LSC/420 - 809

CONFEDERAL CHAMBER OF LABOUR OF BARI
AND PROVINCE
Via Cairoli, 85 -

Bari, 22.11.1945

Prot. N. 13420

TO: THE GENERAL ITALIAN LABOUR CONFEDERATION, ROME
• HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION, ROME
• THE COMMAND 54TH AREA, BARI

From a group of workers at the dependence of the Allied Forces of Modugno, we have received a note, contents of which follows:

"The workers (500) at the dependence of the Allies of 325 TN. STORES of Modugno are applying to their own Labour Chamber for the purpose of requesting the intervention of the same at the Allied Command for obtaining also for themselves the Victory Bonus, as mentioned a long time ago.

They were glad to receive, some time ago, the thanks conveyed to them by the Allied Command in a circular letter, praising the steady work of these masses of workers which contributed, too, to the final victory.

Finally, it is to be noted that the basic wages of the Allied Forces dependents are lower than those paid by all Italian firms.
Kind regards. For the workers of

325 TN. STORES, the Supervisor
RAINATO ERCOLE"

In consideration of the above communications, this Confederal Labour Chamber asks the Authorities concerned to comply with the request of these, as well as of all dependents of Allied Forces.
With best regards.

THE SECRETARY
(sgd. DE LEONARDIS DOMENICO)

LABOR

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
 DI BARI E PROVINCIA
 VIA CAIROLLI, 85 - BARI - TELEFONO 11647

Lsc/493 + 809

Prot. N. 13420 Prolica N.

Bari li 22-11-45

ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

R G M A

AL QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA

R G M AAL COMANDO 54^a ARMAB A R I

Da un gruppo di lavoratori dipendenti dalle Forze Armate Alleate di Modugno ci è pervenuta la nota che qui di seguito trascriviamo:

"... i lavoratori (500) alle dipendenze degli Alleati del 325 TN. STORES di MODUGNO si rivolgono alle proprie Camere del Lavoro perchè coi suoi buoni uffici presso il Comando Alleato possono anch'essi avere il premio della Vittoria già da tempo accennato.

A suo tempo hanno gradito il ringraziamento pervenutogli dal Comando Alleato, a mezzo circolare, ove in esso si elogiava il costante lavoro di queste messe che anch'esse ha contribuito per la Vittoria finale.

Si noti infine che attualmente le basse paghe dei dipendenti degli Alleati sono inferiori alle paghe praticate da tutte le ditte italiane.

Fraterni saluti. Per gli operai del 325 tn. Stores The Supervisor Reinato Ercole."""

Pertanto in considerazione di quanto sopre esposto questa Camera Confederale del Lavoro prega le autorità competenti di venire incontro alla richiesta di questi e di tutti i lavoratori dipendenti dalle FF.AA.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
 (D. Leonardi Domenico)

668449

F-1/e - 420

FF/ce

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOUR SUB-COMMISSION

TEL : 489081 - 416
REF : LSC/420+402.
SUBJECT : Premio di Liberazione --
Tofanelli Nello, Pontedera.
TO : The Ministry of Labour
and Social Security.

5 November 1945.

1. The attached communication addressed to Admiral Stone from the above named man is passed to you for attention and necessary action.

2. The letter has been acknowledged and Signor Tofanelli has been advised that his representations have been passed to your Ministry for action.

DAVID C. SACHS
Deputy-Director
Labour Sub-Commission

668

Copy Encl Sub

7850.2

**HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOUR SUB-COMMISSION**

FP/ce

TEL : 489081 - 416
REF : LSC /420 + 402.
SUBJECT : Frenio di Liberazione ed
indennità di disoccupazione.
TO : Signor Nello TOFANEILLI,
Via Fiorentina 36, Case Popolari,
P o n t e d e r a

5 November 1945.

1. It is desired to acknowledge receipt of your communication of 23rd October addressed to Admiral Stone.
 2. As the questions of the payment of Liberation Bonus and of unemployment insurance are matters within the jurisdiction of the Italian Government, your communication has been passed to the appropriate branch of the Government for attention.

DAVID C. SACHS
Deputy-Director,
Labour Sub-Commission

663

785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOUR SUB-COMMISSION

PP/ce

TEL : 439081 - 416
REF : LSC/420+402.
OGGETTO : Premio di Liberazione --
Nello Tofanelli, Pontedera.
AL : Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale,
Roma

5 November 1945.

1. Ci preghiamo unire alla presente una comunicazione
che è stata indirizzata dal suddetto nominativo all'Ammiraglio
Stone, pregando di vederla esaminare e provvedere in merito.
2. Abbiamo accusato ricevuta della lettera al Signor
Tofanelli, avvertendole che la sua domanda è stata inoltrata
al Vostro ministero per i provvedimenti del caso.

DAVID C. SACHS
Deputy-Director
Labour Sub-Commission

666

CS Economic See 656

11.03

The writer, Tofanelli Melio asks Admiral Stone to intervene with the authorities concerned so that he may be paid the liberation premium, and also be given the unemployment indemnity for civilian employees working with the allied forces. He made an application to the Istituzione Nazionale di Previdenza Sociale of Pisa, which answered it had no instructions.

665

543

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

185021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOUR SUB-COMMISSION

RS/pm

TEL. : 489081 - 493

REF. : LSC/420-203

9 October 1945

SUBJECT : Payment of "Liberation Bonus"
to civilian employees of the
Allied Armed Forces.

TO : The Secretariat
Italian General Confederation of Labour
R O M E

1. We have to refer to our letter of the 28th September and to say we are glad to learn from the Ministry of Labour and Social Security that it will be convenient for representatives of your Confederation to attend the meeting arranged for 10 o'clock Friday 12th October at the Ministry, Piazza Dalmazia, 1.

2. It is hoped that your representatives will be in a position to give the meeting the fullest possible information regarding the claim of the civilian employees of the Armed Forces that they be paid the liberation bonus recently awarded workers in private industry.

664

DAVID C. SACHS
Deputy Director
Labour Sub-Commission

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

LABOUR SUB COMMISSION

Tel.: 489081/493

REF. : LSC/420

8 October 1945

SUBJECT : Payment of "Liberation Bonus" to civilian employees
of Allied Armed Forces.

TO : Sig. CARLO MASSARA
Secretary to the Minister,
Ministry of Labour and Social Security. Rome

1. We have thank you for your letter of the 5th Oct.,
reference 1243/45-G, and to confirm that the arrangements
proposed for the meeting on the 12th Oct. are convenient.

2. It has been arranged that Miss L. Riva Sanseverino
shall attend to act as interpreter for the sub-Committee of
the Labour and Wages Control Committee, but you might consider
it advisable to consider with the C.G.I.L. whether one of
your own officials should be present to interpret their views
and those of your ministry.

D. C. SACHS
Deputy Director
Labour Sub Commission

663

545

785021

file 420

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOUR SUB-COMMISSION

RS/FG

TEL : 489081 - 493

6 October 1945

REF : LSC/420

SUBJECT: Payment of Liberation Bonus to civilian employees
of Allied Armed Forces

TO : AFLHS, RAAC
(For attention of Major Loudon)

1. You will wish to have attached letter received from
the Ministry of Labour and Social Insurance in connection with
the meeting to be held on the 12th October to consider represen-
tations for payment of "Liberation bonus" to civilian employees
of the Armed Forces.

2. An acknowledgement has been sent.

662

DAVID O. SACHS -
Deputy Director
Labour Sub-Commission

Translation LATORRACA

MINISTRY OF LABOUR
AND SOCIAL SECURITY

Rome 5 October 1945

SUBJECT : Payment of Liberation Bonus to civilian
employees attached to Allied Armed Forces.

TO : Allied Commission L/S/C/
ROME

Reference is made to your letter dated 28 September
1945 n. LSC/420. We inform you that arrangements have been
made with C.G.I.L. according to which the meeting concern-
ing the payment of Liberation Bonus to civilians attached to
Allied Forces will be held at 10 o'clock on Friday 12 October
in this Ministry, Piazza Dalmazia, 1.

THE SECRETARY

661

547

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1785021

ALLIED FORCE LOCAL RESOURCES SECTION
AFHQ

LRS/244 D/391

SUBJECT : Liberation Bonus.

TO : Labour AFHQ.
: O.C., MPUSA.
: HQ Allied Commission,
Labour Sub-Commission.

Postal Address :
AFHQ, Rome Area Allied Command,
GBR.
Telephone : ROM 66279.

5 October 1945

1. A meeting of the Sub-Committee established by Minute 229 of the meeting of the Labour & Wages Control Committee held on 26 Sept 45, will be held at 10.00 hours on Friday 12 Oct 45 at the Ministry of Labour, 1, Via Dalmazia, ROME.

Frank Gibbons

THOMAS R. GIBBON, Col., AUS,
Chief of Section, (US),
A.F.L.R.S.

J. Boland,
Major

for J.K. MICHAELSON, Lt. Col., USA
Chief of Section (US),
A.F.L.R.S.

SJBL/dm

NOTIZIARIO ECONOMICO-SINDACALE

Anno II - N. 7 • Luglio 1945

SOMMARIO

La politica dei prezzi - Carovita - L'istino prezzo - Salari - Commercio legale e mercato nero - La spesa settimanale.

Storia del potere d'acquisto operai.

Rassegna economica della ricostruzione - Edilizia, Imprese ed attrezzature - Mano d'opera - Materie prime - Lavori da compiersi e finanziamenti - Considerazioni conclusive.

Il Consiglio generale dei Sindacati.

I Segretari Comunali.

Attività contrattuale: Premio di liberazione - Industria - Assicuratori.

2. La contingenza durante le ferie: Industria - Edilizia.

3. Aumenti salariali:

Industria: Italaciba - Nettezza Urbana - Storuzzini - Radiar - Pastai e Mignani - Commercio: Grossisti alimentazione - Apparecchi idraulici ecc. - Automobili e accessori, carburanti e lubrificanti - Sistemi - Droghe e coloniali - Vino ed olio - Radio-fono-dischi - Albergo e mensa - Profumieri - Dipendenti degli alberghi.

Premio di liberazione agli statali.

Per gli attivisti sindacali. Le ferie.

Attività del Sindacato metallurgici.

653

C. G. I. L.

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
DI ROMA E PROVINCIA

PROVIDENZE PER I REDUCI E I MUTILATI

Il Consiglio dei Ministri del 28 febbraio ha esaminato, approvando in linea di massima, salvo alcune integrazioni che saranno apportate dal Ministro per l'Assistenza Pubblica, l'estensione al reduci ed ai portigiani delle provvidenze assistenziali e di lavoro per gli ex combattenti e i mutilati di guerra.

Le disposizioni in vigore, che conferiscono diritti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli orfani e dei congiunti di reduci in guerra e le provvidenze per essi stabilite, sono estese ai mutilati ed invalidi, agli orfani ed ai congiunti di reduci per la lotta di liberazione. Le attuali norme, che statuiscono in favore dei combattenti precedenze nelle assunzioni o promozioni di dipendenti dello Stato e di altri Enti Pubblici, sono estese ai patrioti combattenti e ai cittadini deportati dall'enemy come ostacoli o per rappresaglia. Queste disposizioni però non si applicano a coloro che dopo l'8 settembre abbiano militato nelle forze armate del nemico o della Repubblica Sociale Italiana, o abbiano collaborato con le autorità nemiche o repubblicane.

Nelle nomine agli impieghi non si risulta presso le Amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici la metà delle assunzioni che saranno dispense nei due anni successivi all'entrata in vigore del provvedimento, è riservata a favore dei combattenti della guerra di liberazione, dei patrioti, combattenti dei militari reduci dalla prigionia o dei deportati.

Sei due anni compresi dall'entrata in vigore del Decreto che conferà le norme suddette, le imprese private che abbiano oltre 50 dipendenti, sono obbligate a dare impiego, nella misura del 50 per cento dell'attuale assunzione di personale, alle categorie ora indicate: nel computo delle imprese da 500 posti sono comprese le riconosciute lavoratrici disposto in applicazione dei contratti collettivi. Al fin dell'applicazione del Decreto, le qualifiche di mutilato, di invalido, caduto per la lotta di liberazione e patriota condannato devono essere riconosciute ai sensi del D.L. 1, 5 aprile 1945, n. 158 e la condizione di reduci della deportazione deve risultare da spese di attestazione del Ministero dell'Assistenza Pubblica.

I datori di lavoro che non osservino le suddette norme saranno peniti con l'ammonita da lire 1.000 a lire 50 mila.

Anno II - N. 7

Luglio 1945

NOTIZIARIO

DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI ROMA E PROVINCIA

Direttori responsabili: FERRUCCIO BIGI, NAZARENO BUSCHI, ROBERTO COZZANITI, CESARE MASSINI

DISOCCUPAZIONE

Questo problema che è stato, dall'8 settembre 1943 in poi, di notevole mole e che ha gravato in modo serio sulla vita dei lavoratori, è diventato ora imponente, pauroso.

La mancata ripresa industriale, la diminuzione delle attività create per ragioni belliche dagli Alleati, la smobilitazione di molti Enti statali e parastatali, il ritorno dei reduci, dei deportati e dei prigionieri, la smobilitazione dei partigiani sono tutti fattori che hanno contribuito ad accrescere l'ormai gravissimo problema che ha bisogno di essere risolto con prontezza ed ampiezza.

Il Governo ha dato segni di vivo interessamento: si parla di approntamento di piani e di progetti; tutto bene; ma non vi è più margine per la discussione. Bisogna fare, bisogna agire.

La disoccupazione grava su tutte le categorie dei lavoratori: tecnici, amministrativi, operai. Occorre dar lavoro a chi ha fame; necessita ricostruire tutto ciò che è distrutto nel nostro Paese.

La disoccupazione deve essere affrontata e debellata: per dare pane a chi ne ha bisogno, per evitare esasperazioni e sbiadimenti della classe lavoratrice, per conservare all'Italia quanto le è rimasto: il lavoro.

LA POLITICA DEI PREZZI

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro intende giustamente rimanere fedele alla sua politica di difendere il tenore di vita dei lavoratori, agendo principalmente sul ribasso del costo della vita, più che sugli illusori aumenti degli stipendi e delle paghe.

L'organizzazione sindacale rimane convinta che, in periodo di acuta crisi economica e morale come l'attuale, i criteri del liberismo economico sono del tutto inadeguati, anzi dannosi, alla tutela degli interessi dei lavoratori-consumatori.

D'altra parte, pure sostenendo con coscienza e obiettività le considerazioni che seguono e chiedendo con fermezza la sollecita applicazione delle sue proposte, l'organizzazione sindacale è convinta che ciò servirà solo a correggere gli aspetti più

stridenti dell'attuale alto costo della vita e delle sue deleterie conseguenze.

Perchè solo la progressiva ripresa della produzione in generale e la normalizzazione dei trasporti, potrà avviare la nostra economia nazionale al superamento della grave crisi che attraversa. È chiaro che non possono sopprimersi d'un colpo le conseguenze disastrose del regime fascista e della guerra antinazionale che ne è stato l'epilogo.

CAROVITA - LISTINO
PREZZI + SALARI

In questi ultimi mesi il costo della vita non è aumentato, ma le condizioni economiche dei lavoratori sono peggiorate. Le cause sono molteplici.

La disoccupazione ha fatto diminuire le entrate familiari, già insufficienti. Le integrazioni finanziarie dei bilanci familiari procurate con i più svantaggiati espedienti, sono del tutto esaurite.

Il progressivo disagio economico dei lavoratori è ancora acuito dalle ripetute promesse, mai mantenute (arrivi di scarpe, tessuti ecc.); dal fatto che le privazioni non vengono sopportate da tutti egualmente (troppi gozzovigliano mentre altri languono); e cosa ancora più grave, dallo sconciu di chi sfacciatamente riesce ad arricchirsi in mezzo alla quasi generale miseria.

La pazienza ha un limite; l'insopportanza dei lavoratori aumenta; e con essa cresce la sfiducia popolare verso tutto e tutti.

In questa situazione la campagna per la riduzione dei prezzi, che pure ha dato qualche risultato, agli occhi della maggioranza appare ed è assolutamente inadeguata, soprattutto a causa dell'enorme distacco tra i prezzi dei generi indispensabili e le retribuzioni dei lavoratori in genere.

È snervante lo stillicidio continuato tra commercianti e consumatori per la periodica revisione del listino dei prezzi i cui risultati sono sempre inadeguati, anche per i diversi e contrastanti criteri che le parti vorrebbero far prevalere. Mentre i commercianti si basano troppo sullo stretto calcolo aritmetico e commerciale, i lavoratori-consumatori reclamano — in questo periodo — una produzione e una distribuzione dei generi senza profitti, allo stesso modo che i lavoratori da anni, lavorano senza ricavare l'indispensabile ai loro bisogni.

Ad una efficace formulazione dei listini dei prezzi si oppone anche la completa mancanza di documentazione commerciale che possa attestare la vera provenienza della merce (vecchie scorte, acquisti d'occasione, mercato nero ecc.); come pure l'estrema variazione di prezzi da negozio a negozio e delle qualità da articolo ad articolo.

La revisione dei listini dei prezzi deve essere continuata, ma con criteri più adeguati alla gravità della situazione.

I rappresentanti dei commercianti e dei consumatori sono d'accordo nel constatare che non è giusto che la formazione dei listini dei prezzi debba essere fatta senza la presenza degli industriali e dei produttori; perché anch'essi debbono concorrere al ribasso dei prezzi con la loro quota parte di sacrificio. Controllo, quindi, anche dei costi di produzione.

COMMERCIO LEGITIMO E MERCATO NERO

E pacifico che una delle cause dell'alto costo dei generi è la scarsità delle merci.

Si dice che esistano, specie nel Nord, vaste giacenze di merci: scarpe, tessuti ed altro; queste merci sono bloccate al commercio normale, ma non al mercato nero.

I trasporti sono impossibili o quasi; ma i borsari neri riescono ad ottenere permessi a trasportare merce d'ogni genere che, comprata a cento, rivendono a mille e anche più.

I commercianti e i consumatori chiedono delle punizioni severe, esemplari contro la speculazione disonesta esercitata sugli sblocki di merce e soprattutto nei trasporti, che fanno salire i prezzi ad altezze inaccessibili alle paghe e agli stipendi dei lavoratori.

Si ammette che sia difficile arrestare, punire tutti i profittatori della crisi nazionale, ma non deve essere impossibile dare almeno qualche esempio serio che faccia riflettere gli altri.

Si domanda la repressione rigorosa del malcostume dei grossi borsari neri e delle relative complicità interessate che giungono anche alle pubbliche amministrazioni.

Si domanda lo sblocco e l'incremento della produzione, la fissazione dei costi col concorso delle Commissioni Interne e la distribuzione controllata fatta a mezzo di Enti e Ditta di provata onestà e capacità commerciale, con il controllo delle Commissioni popolari, prefettizie e rionali.

Si domanda l'abolizione delle autarchie comunali, provinciali o regionali onde evitare che alcuni luoghi di produzione abbiano privilegi a danno di altri centri di consumo.

Si domanda la pubblicazione d'un Bollettino commerciale — governativo o prefettizio — che renda note tutte le operazioni commerciali d'una certa importanza e in cui risulti la qualità, la quantità e il costo della merce; la ditta che vende e quella che compra; la località di provenienza e di destinazione ecc.

Gli industriali, i produttori e i commercianti devono impegnarsi a rinunciare a ricavare dei profitti fino a che non sia superato lo stato acuto dell'attuale crisi, cioè fino a che i lavoratori non abbiano

paglie e stipendi proporzionati al costo della vita.

I commercianti devono impegnarsi a non più rifornire i loro magazzini attraverso il mercato nero e trasporti irregolari, che fanno salire i prezzi al disopra del sopportabile. Altrimenti oltre che essere le vittime del mercato nero ne diverrebbero i complici.

Come è stato già fatto in alcune località, l'organizzazione Sindacale chiede che i lavoratori siano forniti di una tessera particolare con la quale poter acquistare a prezzi notevolmente inferiori del listino, quantità limitate di alcuni generi di più largo consumo come: scarpe, vestiti, biancheria, ecc. La differenza di prezzo dovrebbe essere a carico del Comune o dello Stato.

I suesposti criteri e proposte, frutto dell'esperienza dell'Organizzazione Sindacale, dovrebbero essere presi in seria considerazione, dalle autorità competenti; essi dovrebbero essere applicati sostanzialmente e sollecitamente, al fine di venire incontro alle esigenze indilazionabili dei lavoratori, prevenire il già troppo manifesto malcontento; impedire le sue inevitabili e nefaste conseguenze, deprecate da tutti quelli cui sta a cuore la rinascita economica e democratica del nostro martoriato Paese.

STORIA DEL POTERE D'ACQUISTO OPERAIO

Nel **1940** un operaio capofamiglia con un guadagno medio di L. 36 al giorno poteva acquistare

Pane Kg.	Pasta Kg.	Fattina Kg.	Olio Kg.	Cotone metri Kg.
15	11,600	16	3	2
3,700	2,700	3	0,520	1

Nel 1940 col guadagno di un mese di lavoro un operaio poteva acquistare 10 paia di scarpe da uomo.

Nel 1945 col guadagno di due mesi di lavoro un operaio può solo acquistare 3 paia di scarpe.

Nel 1946 col guadagno di un intero mese di lavoro un operaio poteva acquistare 10 metri di stoffa per fare 3 vestiti.

Nel 1945 col guadagno di un intero mese di lavoro un operaio non può comperarsi neppure la stoffa necessaria per un vestito.

RASSEGNA ECONOMICA DELLA RICOSTRUZIONE

EDILIZIA

Il Sindacato Provinciale dei Lavoratori edili ha riassunto come segue la situazione dell'industria edile della Provincia.

IMPRESE ED ATTREZZATURE Le imprese edili e le loro attrezzature esistenti oggi in Roma e Provincia non sono nel complesso diminuite rispetto all'ante-guerra. Anche i danni subiti dal materiale sono da considerarsi trascurabili ad eccezione delle attrezzature per lavori marittimi ed altre di speciale importanza. Le grandi imprese come Casaluce, Scalera, Federici, Federici Igliori,

Vaselli, Tudini e Talenti, Giovannetti, Manfredi, Seralini, Cidonio, hanno conservata pressoché intatta l'attrezzatura e i mezzi d'opera.

Da questo punto di vista, non vi sono quindi difficoltà per una pronta ripresa di lavoro.

MANO D'OPERA Secondo dati attendibili l'industria edilizia occupava in Roma e Provincia circa 60-70 mila lavoratori. Oggi, ad un anno di distanza dalla liberazione, con una mole di lavori da compiere veramente imponente, solo

6-8 mila lavoratori sono impegnati in lavori di rifacimento e ricostruzione. Tra questi occupati, sono rari i lavoratori specializzati come carpentieri, ferraioli, pittori, ecc.; trattasi per lo più di manovalanza e di una scarsa aliquota di muratori. I muratori sono alquanto ricreati da alcuni privati o piccole imprese che eseguono modeste opere di ricostruzione o di restauro. Nelle macerie edili, a causa della gravissima e prolungata disoccupazione, sta verificandosi un allarmante fenomeno di declassamento e diminuzione della specializzazione; da qui la necessità di provvedere appena possibile alla soluzione del problema della istruzione professionale.

Si tenga presente che la grande differenza tra gli occupati di prima della guerra e oggi non corrisponde ad atrettanti disoccupati esistenti perché molti operai, specie manuali, erano allora affluiti a Roma dalle province del meridione e dai centri rurali della Provincia. Questi operai sono in parte rientrati alle loro residenze normali.

MATERIE PRIME I molti e notevoli stabilimenti per la produzione delle materie prime per l'edilizia, esistenti nella Provincia non hanno subito gravi danni e potrebbero funzionare quasi a completo regime se fosse loro assegnato un quantitativo maggiore di elettricità ed il carbone. Comunque già attualmente la produzione ha raggiunto un livello discreto e potrebbe seppure ai programmi di lavori più urgenti.

La produzione dei laterizi, mattoni, forati, tegole si è arrestata nel 1943. Nel periodo prebellico lavoravano in pieno 21 stabilimenti con complessivi 28 forni. Attualmente ne sono in attività circa la metà. Alcuni che avevano ripreso a funzionare hanno spento di nuovo i forni e cessato la lavorazione. Le attrezzature di tutte le fornaci sono efficienti non avendo subito né danni, né asportazioni, e potrebbero pertanto permettere di riprendere in pieno la produzione.

Non è quindi la mancanza di materie prime che ostacola la ripresa edile.

Purtroppo però nell'edilizia, come in tutti i settori della vita economica del Paese, la speculazione ed i passaggi da una mano all'altra, hanno alzato il prezzo dei materiali al di sopra del costo oggettivo di produzione, e ciò determina una prima causa di ritardo per la ripresa.

LAVORI DA COMPIERSI E FINANZIAMENTI

Si calcola che in Roma siano stati distrutti circa diecimila vani d'abitazione. Notevoli le devastazioni recate alle stazioni ferroviarie. Nella provincia i danni sono veramente ragguardevoli, interi paesi risultano completamente distrutti e con essi le opere pubbliche come ponti, strade, linee ferroviarie. Dinanzi a questa massa di lavori da effettuarsi, sta una mediocre attivita' ricostruttiva.

Il Governo ha già finanziato lavori per 170 milioni, su un totale preventivo di 270 milioni.

Questi lavori sono ben poca cosa in confronto alla mole di lavoro da compiere e allieveranno in misura assai trascurabile la grande disoccupazione esistente. Il Comune di Roma ha presentato un programma quinquennale di lavori per l'importo di due miliardi e mezzo.

Per la Provincia non è noto quali provvedimenti si siano presi; è certo che finora è stato fatto assai poco. Nei Castelli Romani si sono edificate delle casette per i senza tetto, ma senza preciso piano organico. L'iniziativa dei privati è debolissima e quasi inesistente.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dopo il sommario esame delle condizioni in cui si trova l'edilizia possono formularsi le seguenti considerazioni e conclusioni:

a) le ragioni del fermo nell'edilizia stanno principalmente nella diffidenza dei capitalisti ad investire il loro denaro mentre dura una situazione economica e politica instabile;

b) in genere tutti i grandi imprenditori sono stati abituati sotto il fascismo a realizzare ad ogni lavoro eseguito dei guadagni scandalosi e non vedendo oggi le stesse possibilità preferiscono attendere;

c) il congelamento dei crediti, il blocco dei titoli, l'alto costo dei materiali sono altrettante cause di sfiducia per il capitale che preferisce pertanto tesaurizzarsi o attendere;

d) questo capitale tesaurizzato e non produttivo si concentra poi per successive fasi nelle mani di gente che sta più in alto. Qui si unisce ad altro capitale che proviene da altri settori produttivi anche essi in ristagno. È in questa sede che si realizza la politica di *deliberata inattività*, che ha lo scopo di esasperare la situazione, per provocare il ritorno di condizioni politiche ed economiche considerate come le migliori dai capitalisti. Si chiude così la catena che lega i piccoli e i grandi interessi degli imprenditori edili, delle banche, dei borsisti neri delle materie prime ecc. Fuori di questo anello chiuso i lavoratori, che invece hanno interesse di lavorare e ricostruire subito, attendono.

Contro ciò bisogna intervenire per:
 a) eliminare quelli impedimenti più evidenti che ostacolano la ripresa edile. Ad esempio: tassa alla borsa nera delle materie prime dell'edilizia; sblocco dei fitti nei limiti che questo sblocco non ricada sulle classi a reddito fisso, concessione di mortui speciali, esenzioni fiscali, concessione di carbone e lignite per la produzione di materie prime ecc.;

b) facilitare i trasporti che nella edilizia, come in tutti i settori produttivi, rappresentano uno dei punti nevralgici della ripresa;

c) questi provvedimenti hanno lo scopo di incoraggiare l'iniziativa privata per vedere fino a quale punto essa continui a resistere sulle posizioni di attendismo ora tenute;

d) allo stato attuale delle cose, all'infuori di ogni altra considerazione, occorre che lo Stato intervenga subito con lavori di pubblica utilità non solo per alleviare le condizioni della disoccupazione nell'edilizia che è la sola vera industria di Roma, ma per dare un tetto alle migliaia di famiglie sinistrate dalla guerra.

A questo scopo la Camera del Lavoro ha trasmesso al Ministero della Ricostruzione un elenco dei lavori più urgenti per la nostra Provincia alla cui esecuzione può essere immediatamente provveduto. Sempre allo scopo di fare subito qualche cosa la Camera del Lavoro è anche intervenuta presso il Provveditorato delle Opere Pubbliche il quale ha iniziato dei movimenti di terra agli argini del Tevere occupando circa duemila lavoratori di categorie diverse.

E' naturale che di fronte al grave minaccioso problema della disoccupazione, interessante

tutte le categorie, cercchi di mettere immediatamente mano a lavori che richiedano pochissimo impiego di materie o permettano di occupare il maggior numero di disoccupati; ma è certo che bisogna porre ogni studio per una più produttiva ripresa dell'industria edile, fattore sostanziale della nostra ricostruzione.

LA SPESA SETTIMANALE

Un gruppo di famiglie con capofamiglia occupato al lavoro, e composto di due adulti e tre figli inferiori agli anni 1-4, ha avuto il seguente tipo di bilancio familiare medio:

Con tessera	285
Senza tessera	1034
Totale alimentazione	2239
Abbigliamento	207
Alitto	51
Luce	13
Varie	353
	2850

Il potere calorico e nutritivo è risultato il seguente: calorie per uomo medio al giorno n. 2144; proteine gr. 74,35; grassi gr. 45; carboidrati gr. 377,4.

Come si vede la situazione del nostro gruppo di famiglia non è sostanzialmente mutata rispetto al mese precedente. Anche questo mese la carne e gli ortofrutta gli sono stati la base dell'alimentazione per la relativa abbondanza di questi due prodotti sul mercato. In aggiunta a quanto detto nel Notiziario del mese precedente dobbiamo osservare che l'aggravarsi della disoccupazione fa purtroppo diminuire ancora il numero di famiglie operaie che abbiano un bilancio di questo tipo.

IL CONSIGLIO GENERALE DEI SINDACATI

Il 21 luglio ha avuto luogo la prima seduta del Consiglio generale dei Sindacati Provinciali al quale hanno partecipato i Segretari ed i Vice Segretari dei Sindacati e delle Sezioni Camerali della Provincia.

La Segreteria della C. d. L. ha fatto una accorta relazione sull'opera svolta dopo il Congresso camerale di aprile, ed ha illustrato le principali rivendicazioni in corso.

Le discussioni svoltesi durante i lavori del Consiglio hanno messo in particolare luce le ragioni della crisi politica ed economica del nostro paese. Crisi che malgrado il finale vittorioso della guerra non accenna a diminuire di intensità.

Perché? — Perché i partiti politici espressione diretta degli interessi economici delle diverse classi e ceti sociali sono in contrasto tra loro e ciascuno vorrebbe democratizzare e ricostruire a modo suo.

Sostanzialmente il dilemma è questo: o una falsa democrazia di tipo prefascista e una ricostruzione nazionale fatta a beneficio dei capitalisti e a spese dei lavoratori, oppure una vera democrazia popolare e progressiva e una rico-

struzione fatta a beneficio dei lavoratori, col concorso dei sacrifici di tutta la nazione, ma specialmente dei ricchi e dei criminali profittatori del nazi-fascismo.

Bisogna coraggiosamente dichiarare che una parte degli Alleati si schiera coi conservatori reazionari, piuttosto che aiutare le forze sinceramente democratiche.

La ricostruzione non viene iniziata per non valorizzare la nuova democrazia, mentre si ostacola la democratizzazione per timore che la ricostruzione prenda una direzione contraria agli interessi conservatori.

Questo circolo vizioso deve essere spezzato. Il nuovo Governo, in cui noi abbiamo fiducia, deve a sua volta avere fiducia in noi, deve essere più energico, deve più risolutamente appoggiarsi sulle masse lavoratrici.

I lavoratori comprendono che da ciò dipende il loro avvenire; non si lascino prendere dalla sfiducia, dalla disperazione, dalla ribellione. È su questo che punta la reazione perché poi si grida alla immaturità democratica del popolo e trarne le naturali conseguenze.

Il momento è cruciale: i lavoratori — specie i più evoluti — devono essere all'altezza della situazione e vedere giusto, ercoli, difficoltà e nemici e non stancarsi.

I problemi particolari di categoria e di azienda sono importanti, ma non fondamentali; anche se risolti, non possono considerarsi una effettiva conquista, se il problema centrale, cioè il consolidarsi della democrazia, venisse a mancare.

Ecco la linea giusta: subordinare i problemi particolari a quello centrale della ricostruzione e della democratizzazione, senso della misura per tutti, ma soprattutto comprensione nazionale ed unione da parte dei datori di lavoro.

Tuttavia bisogna pur vivere! Ecco perciò i due problemi più gravi del momento: DISOCCUPAZIONE - CAROVITA.

La mozione conclusiva

Il Consiglio Generale dei Sindacati della C. d. L. nella sua riunione del 21 luglio 1945, udita la relazione della Segreteria camerale sulla situazione economico-sindacale, sui problemi e rivendicazioni più urgenti del momento, considerato che l'aggravarsi della disoccupazione è dovuto principalmente alla quasi inesistente ripresa economica e della ricostruzione, non giustificata dalle sole difficoltà oggettive;

che il distacco fra il livello degli stipendi e delle paghe rimane troppo profondo, nonostante i tentativi della limitazione e del controllo dei prezzi;

che i gravi sacrifici dei lavoratori sono resi ancora più acuti dalla visibile stridente, provocatoria abbondanza in cui vivono altri ceti sociali;

constatato che in mezzo alla miseria e alle privazioni dei lavoratori è assolutamente insopportabile l'arricchimento degli speculatori che non potrebbero operare così indisturbati senza la complicità di corrotti e corruttori in tutti i gradi della pubblica amministrazione;

CHIEDE AL GOVERNO 1) di accelerare con deliberazioni urgenti e straordinarie l'opera di ricostruzione nazionale, in modo da diminuire la disoccupazione e incrementare la produzione per soddisfare i bisogni popolari;

2) di stroncare la speculazione esercitata sugli sbozzi di merce e soprattutto nei trasporti, che fanno salire i prezzi ad altezze inaccessibili alle paghe e agli stipendi dei lavoratori;

CHIEDE ALLA C. D. DELLA CONFEDERAZIONE: a) di mettere in discussione un sollecito adeguamento salariale nel caso che non si riesca ad abbassare effettivamente il costo della vita;

b) di ottenere sollecitamente l'aumento del soccorso di disoccupazione e a tempo indeterminato;

c) di trattare e definire con urgenza il Premio di liberazione;

d) di impostare concretamente lo studio degli altri problemi sindacali come il Collocamento, Previdenza Sociale, Casse Mutue, Cooperazione, Scuole Professionali, ecc., che devono essere risolti secondo il nuovo clima democratico e nell'interesse dei lavoratori.

Decide di dare incarico alla C. P. di iniziare una agitazione tra le masse lavoratrici, per sollecitare la migliore soluzione possibile dei susposti problemi.

In margine

I SEGRETARI COMUNALI

La proposta che segue, già agitata dalla categoria, tende a ridare al Segretario Comunale una giusta posizione nel quadro delle rivendicazioni autonome comunali.

Con una serie di provvedimenti legislativi il fascismo tradisce il Segretario Comunale in funzionario di Stato.

I Comuni furono classificati in gradi diversi a seconda dell'entità demografica e una graduatoria parallela venne stabilita per i segretari. A questo il livellamento di Comuni disperdendosi per condizioni finanziarie e ambientali, ma più ancora l'istituzione di un rapporto gerarchico diretto fra il segretario funzionario di Stato e i suoi dipendenti, impiegati Comuni.

Il fascismo aveva legato un nuovo nesso dello Stato che si fissava in libertà dei Comuni, nelle amministrazioni locali venne imposto un nuovo subordinazione alle dirette dipendenze dello Stato e quindi del partito, onde ogni attività si svolgesse a seconda dell'attività oligarchica di qualche esarcetto locale.

Si giustifica la nominazione dal diritto del Comune a scegliere il proprio segretario con la scusa di sottrarre il primo incarico dell'amministrazione locale all'influsso nefasto delle chiese, in effetti voleva rendere più facile la principale leva del Comune con la spada di legge delle prattiche dei trasferimenti di carica, legge verso i ristretti alla volontà fascista. Il segretario venne progressivamente avuto dalla vita dei suoi amministratori, si tagliò nettamente quel legame che rimaneva le sorti del segretario a quelle del suo comune atti e identificava in esso.

Nel segretario non vi fu più possibilità di trasmettere in sé i possedimenti amministrativi la volontà dei regolatori del Comune, non vi fu più spazio di iniziativa libamente manifestata e prospettata, ma invece, appesantiti, servilmente puntigliosi verso l'omnipotenza.

I comuni, soci dei piccoli Comuni, non trovarono più nel segretario tensione per qualche loro velle rivendicazione, al contrario, l'uno, il quale disinteressato, lasciò il lungo marce tracollo, in competenze spesso interessanti, con maggiore frequenza, ma delle transazioni del fascismo accorciò ad altre pietre, che faceva a lucchetto gli archivi e gli altri banchi e non gli amministratori di un Comune da cui poteva essere conferito ad un altro all'altra.

Così i concorsi, le promozioni e i trasformazioni gli incarichi fatti in carriera dei segretari in breve, ebbe per base non la cultura teorica, le capacità, l'intelligenza morale, il merito, ma la lenitività, la buona e la speranza.

E i Comuni?... chi si preoccupò dei poveri Comuni, specie dei piccoli, trascurati, ignorati, quasi dimenticati del personale dei Ministeri e delle Prefetture?

Tutto se gli Enti disumano di frettola trascurate, era pronto il gran chiuso per operai, la Commissione Centrale per la Finanza Locale.

Risultati tangibili: il moltiplicarsi di costituiti obbligatori e carichi dei Comuni dovuti dall'alto con nuove entrate di fatto in arme, che lasciava un pozzo senza possibilità di risorgere, ricorrendo con triste dei Comuni costituiti il preludio della sovrimposta, aumento dei debiti per l'esecuzione di opere pubbliche superate o pesantemente imposte, ma disinteressantemente da qualche genere.

Era il rottore della finanza locale.

E ora che i Comuni e le Province hanno, anche per le contingenze di guerra, toccato il fondo del loro patrimonio come si farà a ricorrere la crisi?

Lasciare ancora in vigore la legislazione fascista con lievi modifiche, significa lasciare perdere un formalismo sterminato da parte dell'autorità di controllo e di tutela nel trattare le più dispese questioni Comunali nel risultato di sollecito e salvo le norme della legge sarà nuova e grande autorità delle amministrazioni locali. Perché non bisogna obbedire, il malcostume dell'autorità Centrale, a contrastare il libero sviluppo del Comune, permessa sino a quando la burocrazia non sarà prevalso il spirito democratico su quella dittatoriale.

Elezioni amministrative dunque perché gli Uffici Locali tornino a reggersi autonomamente, restituendo dal segretario alla sua finanza totale di risparmio Comunale o Provinciale col diritto all'Esame di segretario, presentare, punire e allontanare il proprio segretario, obbligazione infine del Testo Unico per la Finanza Locale, uno delle leggi più trascurate del fascismo, e che, nonostante le moltissime modifiche, è uno strumento inadeguato alla grave situazione economica attuale degli Uffici Locali.

Per provvedimenti che s'impongono con urgenza per poter avviare con decisione verso quelli suoi, collaudato e coraggioso amministratore locale democratico, reclamato dalle classi sociali progressive quale unica forma amministrativa, che potrà risultamente fare il salvamento del palmo delle ricche materiali, finanziarie e spirituali in cui fascismo e le sue guerre hanno precipitato anche i Comuni e le Province.

Non ha importanza che la media dei prezzi diminuisca se diminuisce anche il numero medio dei lavoratori occupati.

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

PREMIO DI LIBERAZIONE

INDUSTRIA

Adatto 4 agosto in Roma: tra la Confederazione dell'Industria Italiana, e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

PREMESSO:

1) che la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, allo scopo di solennizzare, in una atmosfera di concordia e di armonia dei vari fattori della produzione, l'evento della liberazione totale del territorio nazionale; ed in considerazione di un complesso di circostanze che rendono indispensabile in altissimo, sia pure occasionale, delle difficoltà economiche dei lavoratori, ha richiesto la concessione, anche nei territori già liberati prima della instaurazione della fine dell'aprile scorso, di un premio della liberazione;

2) che negli intendimenti di detta Confederazione tale richiesta non contrasta, per le sue caratteristiche, con la deliberazione presa recentemente dai propri Organi Direttori, di ritenerne in questo momento non opportuno un aumento generale dei salari di insistere negli sforzi tendenti a realizzare un adeguamento dei prezzi all'attuale livello delle retribuzioni;

3) che la Confederazione Generale dell'Industria Italiana ha preso atto delle susscite dichiarazioni;

4) che la Confederazione Generale dell'Industria Italiana ha assunto gli impegni di cui al presente accordo, ricercandosi di chiedere che gli oneri relativi siano riconosciuti dalle Amministrazioni Pubbliche in sede di analisi dei costi per gli appalti e le commesse;

si consente quanto appreso da valere per le aziende industriali situate a sud della cosiddetta linea politica;

Art. 1. MISURA DEL PREMIO.
— Ai lavoratori (impiegati ed operai) occupati in aziende industriali alla data del presente accordo e che prestino servizio da almeno sei mesi è concesso un premio della liberazione nella seguente misura:

I. — Uomini e donne di età superiore ad anni 21 aventi diritto agli assegni familiari I. 3.000 (tre mila).

II. — Uomini e donne tra i diciotto e ventun anni di età aventi diritto ad assegni familiari I. 2.500 (duemila cinquemila).

III. — Uomini e donne di età superiore ad anni 21 non aventi diritto ad assegni familiari I. 2.500 (duemila cinquemila).

IV. — Uomini e donne tra i 18 e 21 anni di età non aventi diritto agli assegni familiari I. 2.000 (duemila).

V. — Uomini e donne dai 16 ai 18 anni di età I. 1.500 (millecinquecento).

VI. — Ragazzi e ragazze dai 14 ai 16 anni di età I. 1.000 (mille).

Si considerano in servizio i lavoratori temporaneamente assenti per malattia, infortunio, ferie, gravanza o puerperio, regolari permessi, suspensioni non disciplinari ed aspettativa non superiore a sei mesi.

Art. 2. FRAZIONAMENTO. — Ai lavoratori i quali alla data del presente accordo abbiano almeno due settimane di servizio, ma non abbiano compiuto i sei mesi, il premio della liberazione è corrisposto nella misura di un sesto per ogni mese di servizio prestato. Trascorse le due prime settimane, le frazioni di mese sono considerate come mese intero.

Art. 3. RATTAZIONE DEL PREMIO. — Tenute presenti le difficoltà finanziarie in cui molte aziende si trovano, il versamento del premio potrà essere ripartito in tre rate da pagarsi per metà dell'importo totale entro il 15 agosto, per un quarto entro il 15 settembre, e per il residuo quarto entro il 15 ottobre p. v.

Art. 4. PARTICOLARI SITUAZIONI AZIENDALI. — Il premio della liberazione si intende ridotto a due terzi per gli stabilimenti inattivi o che siano in fase di ricostruzione senza svolgere alcuna attività produttiva.

La stessa riduzione sarà praticata per gli stabilimenti che svolgono attività estremamente ridotta, previo accordo tra l'azienda e la Commissione Interna o, in caso di divergenza, tra le Associazioni competenti.

Art. 5. OCCUPAZIONI PLURIMI E PARMIATI. — Ai lavoratori che prestano la loro opera presso più datori di lavoro, l'onere del premio sarà ripartito tra questi, in proporzione delle ore di lavoro normalmente prestate presso ciascuno.

Per i lavoratori che prestano in aziende industriali opera parziale, quando tale prestazione sia inferiore alle quattro ore giornaliere il prezzo è dovuto nella misura pari a tanti ottavi di esse quanto sono le ore di lavoro prestato.

Art. 6. ASSORBIMENTO. — Il premio disposto con il presente accordo assorbe, fino alla concorrenza del suo ammontare, qualsiasi corresponsione che, in relazione all'evento della liberazione, sia stata concessa, anche se con denominazione diversa, salvo che si tratti dell'indennità di congiuntura e corrisposto, con tale specifica denominazione, nelle aziende esercenti servizi di pubblica utilità, in connessione con il D.L. Lgt. 4 giugno 1945, n. 319, e ferme restando le eventuali altre disposizioni di coordinamento già previste negli accordi locali o nelle determinazioni aziendali.

Il presente accordo non si applica a quelle zone nelle quali al momento della liberazione si sono stati o successivamente sbarcati appositi contingenti ispirati alla stessa fin Oltre del presente, anche se con diverse modalità di corresponsione (ad esempio: Firenze).

Nelle zone o aziende per le quali siano intervenuti, in data successiva al 1° giugno u. s., accordi salariali che hanno portato miglioramenti nel trattamento economico dei lavoratori, le Associazioni territoriali esamineranno se, ed in qual misura, il premio della liberazione potrà essere ridotto.

Art. 7. LAVORATORI SOGGETTI AD EPURAZIONE. — Per i lavoratori sospesi in attesa del giudizio di epurazione il pagamento del premio sarà sospeso fino all'esito del giudizio.

Art. 8. TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE. — Il premio della liberazione, per la sua natura, è escluso da qualsiasi trattenuta e contributo assicurativo o sociale.

Le parti si riservano di esplicare opera concorde presso il Governo per ottenere l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 9. SFERA DI APPLICAZIONE. — Per le aziende edili e per quelle artigiane, su richiesta delle rispettive Associazioni, motivata dalla particolare situazione dei singoli settori saranno condotte trattative separate.

Per le Province siciliane la Confederazione Generale della Industria non avendo potuto, a causa delle difficoltà di comunicazione, completare la consultazione delle Associazioni industriali locali, chiede di soprassedere ad ogni decisione.

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro accetta la suspensiva, manifestando il proprio intendimento di chiedere la estensione del presente accordo anche all'industria siciliana. Le due Confederazioni si impegnano di incontrarsi entro il 10 agosto per esaminare la situazione siciliana.

ASSICURATORI

Il 4 agosto 1945, tra l'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici e la Confederazione Generale Italiana del lavoro è stato stipulato un accordo per la corresponsione del premio di liberazione ai dipendenti delle Imprese Assicuratrici.

La misura del premio e le norme dell'accordo sono identiche a quelle sopra riportate stipulate fra la Confederazione degli Industriali e la C.G.I.L., eccettuati gli articoli 2, 3, 4, 7 ed 8 che risultano soppressi e l'art. 9 che risulta così modificato:

IL PRESENTE ACCORDO SI APPLICA AI TERRITORI A SUD DELLA COSIDETTA LINEA GOTICA.

LA CONTINGENZA DURANTE LE FERIE

INDUSTRIA

Il 16 luglio 1945 tra la Confederazione Generale dell'Industria e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro è stato stipulato l'accordo per il trattamento economico da praticarsi ai lavoratori durante le ferie; L'accordo stabilisce:

Art. 1. — L'indennità di nuovo carovita e di contingenza sarà computato nel calcolo della retribuzione spettante ai lavoratori durante il periodo feriale. Tenuto conto della finalità igienica e sociale delle ferie ni lavoratori che richiedano ed ottengano di non fruire del riposo retribuito, l'indennità di contingenza non verrà computata nel compenso sostitutivo delle ferie.

Art. 2. — La Confederazione Generale Italiana del Lavoro, tenute presenti la situazione del Paese e le necessità della ricostruzione, riconosce in via generale la opportunità di non modificare la durata del periodo feriale prevista dai vigenti contratti di lavoro. Tale impegno non riguarda il caso di nuove organiche regolamentazioni contrattuali per le quali le parti si riservano libertà di azione sindacale circa la disciplina delle ferie nei futuri anni.

Art. 3. — Per l'industria edile, per la quale l'indennità di cui all'articolo 1, non è compresa nell'attuale compenso percentuale, la indennità stessa verrà corrisposta a parte dalle aziende all'atto dell'invio in ferie dei lavoratori.

Art. 4. — Il presente accordo entra in vigore dal giorno 16 luglio corrente. Tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 1, si estende anche ai lavoratori che abbiano già usufruito del periodo feriale semplicemente si tratti di lavoratori tuttora in servizio e le ferie godute siano di competenza del 1945.

EDILIZIA

Il giorno 23 luglio 1945 tra l'Associazione Nazionale Costruttori Italiani e la Federazione Nazionale Lavoratori della Edilizia, viene di comune accordo stipulato quanto segue:

1. — A decorrere dal periodo di paga successivo al 1° agosto 1945, il pagamento agli operai

da parte dei datori di lavoro delle ferie, gratifica natalizia e festività nazionali, di cui al contratto interconfederale 1° luglio 1939 modificato con contratti aggiuntivi 15 febbraio 1941, 16 febbraio 1942, 23 febbraio 1945 e 17 luglio 1945, non seguirà più il sistema di acquistare presso la Banca Nazionale del Lavoro speciali marchette da applicarsi su appositi libretti, ma dovrà essere effettuato direttamente dal datore di lavoro all'operaio entro la settimana natalizia o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove questo dovesse verificarsi in periodo diverso.

2. — La gratifica natalizia fissata nella misura dell'8% sulla sola paga minima contrattuale aumentata del 70% di legge, viene estesa anche a quelle regioni che fino ad oggi hanno usato un trattamento inferiore.

3. — Determinazione forfetaria dei compensi per ferie, festività nazionali, gratifica natalizia.

Tenuto conto che per le ferie e per le festività nazionali è stabilita la corresponsione del $2 + 2 = 4\%$ della paga minima contrattuale aumentata del 70% di legge comprese, nelle località dove esistono, le indennità di presenza, di carovita e di contingenza, e considerato che la gratifica natalizia, pari all'8%, va corrisposta sulla sola paga base, viene stabilita la misura del pagamento in ragione:

del 2% per ferie;

del 2% per festività nazionali;

del 2% per gratifica natalizia;

in totale 6% da applicarsi sulla paga sindacale aumentata del 70% di legge comprensiva delle indennità vigenti di presenza carovita e contingenza.

4. — A seguito del presente accordo, il lavoratore non ha diritto ad avanzare nessun'altra pretesa per la liquidazione delle indennità di ferie, gratifica natalizia e festività nazionali.

5. — Per la prima applicazione del presente accordo, all'atto della liquidazione delle suddette provvidenze, il datore di lavoro dovrà trattenersi la somma che eventualmente avesse corri-

posta all'operaio durante le festività nazionali del 1^o e del 18 maggio 1945.

6. - Le indennità di cui al punto 3 dovranno essere corrisposte agli operai nella misura fissata dal presente accordo qualunque sia la paga di fatto esistente.

7. - Il presente accordo ha pieno vigore dal 1^o agosto 1945 e per gli operai in forza a tale data avrà effetto a partire dal primo giorno di assunzione e non oltre il 1^o gennaio 1945.

8. - All'atto della cessazione del rapporto di lavoro il datore consegnerà al dipendente il libretto di lavoro con l'indicazione delle indennità liquidate per il presente titolo, e vi apporrà la propria firma o timbro.

9. - Per i libretti di lavoro restano in vigore le norme di cui alla legge 10 gennaio 1935 n. 112 e particolarmente l'articolo 7 della legge stessa che da

diritto al lavoratore di prendere visione in qualunque momento, del libretto depositato presso il datore di lavoro, e di anche diritto alla Associazione, dalla quale il lavoratore è rappresentato, di prendere visione del libretto nei casi in cui sorga controversia.

10. - Anche quelle imprese che avessero già in corso, durante il 1945, il sistema delle marchette, sono tenute ad astenersi d'ora in poi al presente accordo e a farne segnalazione all'Associazione Costruttori locali, perché provveda a regolare i rapporti con la Banca Nazionale del Lavoro.

11. - Il presente accordo durerà fino al 31 dicembre 1946 e qualora non venga disdetto da una delle due parti con lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza, si intenderà rinnovato per gli anni successivi.

12. Indennità di licenziamento. - Per il personale in servizio alla data del presente accordo l'anzianità, agli effetti della indennità di licenziamento, sarà distinta in due periodi:

a) per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1944 la indennità sarà commisurata alla retribuzione in atto a tale data, e cioè con esclusione degli elementi non facenti parte della retribuzione stessa quali l'indennità di presenza o di bombardamento e quella di carovita di cui al D. Legislat. Lg. 2 novembre n. 303;

b) per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1944 la indennità sarà commisurata alla retribuzione di cui alla lettera a) aumentata dell'indennità di carovita di cui al R. D. 303 e della indennità perequativa di cui al punto 5^o dell'art. 1.

Art. 4. Lavoro straordinario. - Le maggiorazioni per il lavoro straordinario saranno applicate computando oltre allo stipendio base l'indennità di presenza, il carovita di legge e l'indennità perequativa, con decorrenza dal 1^o aprile 1945.

Art. 5. Lavoro notturno normale. - Il compenso attualmente corrisposto al personale addetto al lavoro notturno normale in turni, intendendosi per tale quello prestato continuativamente dalle 22 alle 7 è portato alle seguenti misure:

categoria dalla 1^a alla 4^a
Lire 4 orarie;

categoria dalla 5^a alla 6^a
Lire 3 orarie.

Tale compenso assorbe ogni altro beneficio per le 9 ore comprese tra le 22 e le 7.

Sarà inoltre corrisposta, per ogni ora di detto lavoro notturno, in considerazione delle eccezionali condizioni del momento, una addizionale straordinaria di contingenza di L. 5 per tutte le categorie.

Art. 6. Malattia. - Vermando quanto disposto al punto 6^o dell'accordo interconfederale 24 febbraio 1945, si prende atto dell'assicurazione dell'azienda che essa verserà il 50% dell'indennità di contingenza per ogni giornata di malattia al fondo sussidi che lo destinere in base alle determinazioni dell'apposita commissione.

Art. 7. Decorrenza della tabella delle retribuzioni. - In relazione

AUMENTI SALARIALI

INDUSTRIA

ITALCABLE

*Adib 15 maggio 1945 in Roma.
Tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni, presa in esame la situazione del personale dipendente della Società Italcable nel territorio nazionale attualmente amministrato dal Governo Italiano, si è convenuto quanto segue:*

Art. 1. Trattamento economico. - La retribuzione minima globale per il personale dipendente dalla Soc. Italcable risulterà con decorrenza dal 1^o aprile 1945 dalla somma dei seguenti elementi:

1) minimo di stipendio risultato dal vigente Contratto di Lavoro aggiornato con gli aumenti disposti dall'art. 8 del Decreto Legislativo L. 2 novembre 1944, n. 303; 2) indennità di presenza; 3) indennità di carovita di cui al citato Decreto 303; 4) indennità di contingenza.

Per la indennità di contingenza, nelle provincie di Roma, Napoli e Firenze si applicheranno le misure fissate nell'accordo intervenuto il 28 marzo

1945 tra l'Unione Industriali del Lazio e la Camera Confederale del Lavoro di Roma.

Per le provincie di Palermo, Catania e Messina la misura della indennità di contingenza sarà di L. 90 per uomini donne superiori agli anni 18; L. 56 per il personale tra i 16 ed i 18 anni e L. 36 per quello di età inferiore; 5) indennità perequativa nella misura risultante dalla unita tabella comune a tutte le provincie.

Per il personale femminile, in considerazione del fatto che il Contratto Collettivo vigente non prevede alcuna differenza di trattamento economico tra uomini e donne, verrà inoltre concessa una indennità addizionale nella misura che sarà massimamente necessaria per porre in evidenza il trattamento delle donne risultante dai cinque predetti elementi a quello che ad esse sarebbe spettato se si fosse trattato di personale maschile.

Art. 2. Tredicesima mensilità. - L'indennità perequativa di cui al punto 5^o dell'art. 1 sarà aggiunta allo stipendio base, agli effetti della tredicesima mensilità, a decorrere dal 1^o aprile 1945.

al punto 8º dell'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 che fissa al 16 febbraio la data di applicazione delle provvidenze salariali in esso previste, si conviene di applicare le nuove tabelle dal 1º aprile 1945 e di forfeitizzare gli eventuali conguagli per il periodo dal 16 febbraio al 1º aprile nella cifra di L. 3.000 da corrispondere una volta tanto ad ogni lavoratore in servizio al 1º aprile ed assunto non posteriormente al 1º gennaio 1945.

Art. 8. Disposizioni integrative. - Per tutto quanto non esplicitamente disposto nel presente accordo ed in particolare per i criteri di applicazione dei vari elementi della retribuzione di cui all'art. 1 valgono le norme di legge e dei contratti interconfederali istitutive dei singoli elementi stessi.

Gestivo	Indennità retroattiva
Capo Ufficio	3.600
Capo Ufficio Atti notiziali	3.725
Primo Segretario	2.205
Segretaria	2.064
Primo Apprendista	1.520
Apprendista	1.200
Dott. Telefonista	8.300
Dirigente Calcolografico o RT	3.472
Dirigente Cabl. o RT. Ag.	2.601
Capoturno Calcolografico o RT	2.261
Capoturno Telegrafico	2.250
Primo Calcolografico o RT	2.250
Calcolografista o RT	2.292
Primo Telegrafista	2.300
Telegrafista	1.800
Primo apprendista traliccio	1.520
Apprendista traliccio	1.200
Aspirante Calcolografista o RT	1.559
Aspirante Telegrafista	1.069
Dirigente Telegrafista 1ª classe	1.295
Dirigente Telegrafista 2ª classe	1.250
Ingegnere progettista	3.322
Ingegnere	2.762
Ingegnere aggiornato	2.472
Capo elettr. cabl. o RT	1.122
Capo elettr. cabl. o RT agg.	2.804
Capotecnico	2.103
Capotecnico aggiornato	2.236
Elettrotecnico Calcolografico o RT	2.207
Elettrotecnico Cabl. o RT agg.	1.840
Primo meccanico	2.723
Mecanico	2.236
Primo operario specializzato	2.866
Operario specializzato velto	2.144
Operario specializzato	2.236
Mecanico aggiornato	3.222
Magneteudiano	1.120
Primo comunivano	2.238
Comunivano	1.964
Fattorino interno di 1ª classe	1.001
Fattorino interno 2ª classe	993
Manovale inserivante	1.193
Messaggero	—

NETTEZZA URBANA

L'11 luglio 1945 fra le Imprese Federici, Tudini & Talenti e Vassalli, il Sindacato Lavoratori N. U. e la Camera del Lavoro si conviene quanto appresso:

Il personale della N. U. dipendente dalle suddette Imprese avrà il trattamento uguale

a quello del personale dipendente dal Comune e per stabilire ciò le parti si impegnano a procurarsi tutti gli elementi necessari per modo che entro il mese di luglio corrente si possa advenire alla equiparazione completa come innanzi precisato.

Nell'attesa di ciò, ritenendo opportuno venire incontro alle necessità dei lavoratori, a titolo di anticipo per la predetta equiparazione i rappresentanti delle Imprese più sopra indicate si impegnano a corrispondere ai lavoratori le seguenti indennità:

1) con decorrenza dal 1º maggio 1945 sarà corrisposta a ciascun lavoratore una indennità di L. 220 (ducentoventi) mensili analogamente a quanto corrisposto ai lavoratori della N. U. dipendenti dal Comune, a titolo di compense per lavoro antigiennico;

2) dal 1º luglio 1945 sarà corrisposta a ciascun lavoratore una indennità in arreto per quazione di L. 20 per ogni giornata di lavoro.

A prescindere dalla indennità di cui al punto 1), che sarà tenuta ugualmente in conto nel conguaglio complessivo della percezione, la percezione stessa avrà effetto dal 1º luglio 1945.

SFORAZZINI

La ditta Sforazzini e la Commissione interna hanno stipulato il seguente accordo aziendale.

1. - In data 21 giugno 1945, a conclusione delle precedenti richieste e trattative tra le due parti, la Ditta Sforazzini ha applicato le tabelle dei minimi salariali di categoria proposti dal Sindacato Metallurgici.

2. - Per stabilire una classificazione di categoria del personale, precisa e aggiornata, è stata eletta una Commissione Tecnica composta di 4 membri, due per la Ditta (proprietario e capo operario) e due per la maestranza (eletti con voto segreto in assemblea, nelle persone di Palutti Enrico e Frosi Alberto).

La classificazione è riportata nello specchio che segue che fa parte integrante del presente accordo.

3. - Qualsiasi modifica al suddetto specchio dovrà essere apportata per la deliberazione

della citata Commissione, la quale potrà tornare a riunirsi in caso di controversia comunicando a tutti il personale le proprie deliberazioni circostanziate e motivate, mediante affissione di apposito ordine del giorno.

Le riunioni della Commissione Interna avranno luogo anche periodicamente.

4. - Agli effetti della ripartizione, tra gli aventi diritto, della percentuale di counteressenza (attualmente concessa dalla Ditta in misura del 6,50 % sugli incassi lordi settimanali) resta, per ora, quale coefficiente utile la paga oraria percepita dall'operaio precedentemente al presente accordo. Ogni nuovo assunto dovrà avere per conseguenza una paga di fatto corrispondente alla sua categoria, ed un coefficiente per la ripartizione della counteressenza stabilito dalla Commissione più sopra citata.

Il limite massimo di ore di lavoro utili per la ripartizione della counteressenza, non deve eccedere settimanalmente l'orario consuetudinario di officina.

5. - È riconosciuto alla Commissione Interna, quale esponente del dipendente personale, il diritto di consultazione circa il licenziamento del personale rappresentato.

Le parti contraenti sono impegnate al rispetto del presente accordo che entra in vigore col giorno 22 giugno 1945. I membri della Commissione Interna appongono la loro firma dopo avere avuto l'approvazione di tutti i loro rappresentanti.

MINIMI SALARIALI

Operai specializzati	L. 18
Operai qualificati di 1ª classe	17
Operai qualificati di 2ª classe	15
Manovali specializzati	12
Manovali comuni	10
Apprendisti a secondo dell'età e capacità	L. 6, L. 6,80, L. 7,60

RADIAR

Tra il Sindacato Metallurgici, la Commissione interna e la Ditta Radiar è stato concordato il seguente accordo:

Con decorrenza 15 maggio i minimi di salario e gli stipendi dei lavoratori della RADIAR sono così modificati

Operai specializzati	L. 18
Operai qualificati	15
Operai comuni	12
Autista operai	10

Manovali specializzati	12
Manovali comuni	9
Apprendisti oltre 16 a	5
Apprendisti min. 16 a	4
Stipendi impiegati:	
Impiegati di 1 ^a cat. L. 5400	
Impiegati di 2 ^a cat.	4000
Impiegati di 3 ^a cat.	
oltre i 21 anni	2500

PASTAI E MUGNAI

Il 20 febbraio, tra l'Associazione Industriali Pastai e Mugnai e il Sindacato Operai Pastai e Mugnai, presso che con il presente accordo si intende assorbire gli eventuali adeguamenti concessi ai propri dipendenti, sotto qualsiasi forma, dalle aziende molitorie e della pastificazione a decorrere dal 1^o dicembre 1944 e che in virtù del presente accordo non debbano essere applicati ai dipendenti mugnai e pastai i provvedimenti a carattere generale stabiliti con l'accordo 19 febbraio 1945 fra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro di Roma, le parti concordamente convenuto quanto appresso:

Corrispondenza di un premio di contingenza:

Impiegati:

Uomini	L. 1000 mensili
Donne	1100 mensili

Operai: per giornata lavorativa

Uomini	L. 90
Donne	85
Ragazzi sotto i 18 a	45

Gli assegni di cui sopra non debbono essere conteggiati agli effetti dei minimi stabiliti per la corrispondenza dell'indennità di caro-vita che deve essere mantenuta nella misura goduta attualmente dai dipendenti delle aziende.

Guerrini in natura. — Oltre i suddetti premi agli impiegati ed operai verrà corrisposta settimanalmente, nei modi consueti fino al ritorno della normalità normonaria, kg. 5 di pasta e kg. 5 di farina.

Applicazione dell'accordo. — Il presente accordo avrà vigore per il territorio della città e provincie di Roma ed avrà decorrenza dal 1^o febbraio 1945 dopo aver avuto la approvazione delle competenti autorità.

COMMERCIO

GROSSISTI ALIMENTAZIONE

Il giorno 3 luglio 1945 fra l'Associazione Grossisti Alimentari Generale, e il Sindacato Lavoratori commercio alimentare è stato concordato quanto segue:

1) A decorrere dal 16 febbraio 1945, e sino a quando non risulteranno migliorate le condizioni del costo della vita, desunte dai dati pubblicati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno al proprio personale una indennità temporanea di contingenza basata nella seguente misura giornaliera, e per 30 giorni mensili:

L. 100 per uomini tutti e donne capi famiglia;
L. 70 per donne non capi famiglia;
L. 50 uomini e donne dai 18 ai 21 anni;
L. 30 anche i sessi sino ai 18 anni.

2) Detta indennità va tenuta distinta dalla retribuzione, e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro, e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non sarà calcolata ai fini dell'indennità di licenziamento.

3) È data facoltà al datore di lavoro di corrispondere parzialmente, e comunque non oltre il 50% l'importo della indennità di cui al presente accordo, in genere alimentari, calcolando il relativo importo in base ai prezzi correnti del mercato.

4) La presente indennità comprende l'importo della

indennità di caro-pane per il lavoratore, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del Decreto 22 febbraio 1945, n. 39.

5) Ai lavoratori assenti per

6) Durante il periodo delle ferie le indennità di caro vita e coro genza vanno corrisposte integralmente.

7) Le aziende procederanno al conguaglio degli eventuali acconti già concessi dopo il 16 febbraio 1945 ai sensi dell'accordo stipulato il 27 febbraio 1945 fra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.

APPARECCHI IDRAULICI ECC.

Il giorno 3 luglio 1945, tra l'Associazione Commercianti apparecchi Idraulici, Gas, Termici ed affini di arredamento e la Camera Confederale del Lavoro di Roma, si è concordato quanto segue:

1) A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, al proprio personale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili.

storni	per gli uomini tutti e donne capi famiglia	L. 100
1)	per le donne non capi famiglia	75
2)	per gli uomini e donne dai 18 ai 21 anni	55
3)	per i ragazzi d'adulto 18 anni	35
4)	tutti dai 18 anni	20

2) Ai lavoratori che prestano l'orario giornaliero di 5 ore o meno di lavoro, l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura di tanti ottavi dell'importo stabilito dal Particolare precalcolate per quanto sono le ore effettivamente prestate.

3) Tale indennità va tenuta distinti dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere sociale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non sarà calcolata ai fini dell'indennità di licenziamento.

4) La presente indennità comprende l'importo della

indennità di caro-pane per il lavoratore, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del Decreto 22 febbraio 1945, n. 39.

5) Ai lavoratori assenti per

malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Nazionale Ma-

lattie Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno a partire dal 4° giorno l'indennità di caro-vita e di contingenza per l'intero durante i primi 30 giorni o ridotta del 50% per i successivi 30 giorni.

6) Durante il periodo delle ferie, previste dal contratto di lavoro l'indennità di caro-vita e di contingenza saranno corrisposte regolarmente.

7) Le aziende provvederanno al conguaglio degli accconti eventualmente già concessi dopo il 16 febbraio n. s.

AUTOMOTOCICLI E ACCESSORI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Il giorno 7 luglio 1945, tra l'Associazione dei Commercianti di Automotori e Accessori, Carburanti e Lubrificanti e la Camera Confederale del Lavoro di Roma, si è concordato quanto segue:

1° - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, al proprio personale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e corrispondere per giorni 30 mensili:

		giornaliera
a)	per gli uomini tutti e le donne capo famiglia	L. 100
b)	per le donne non capo famiglia	75
c)	per gli altri i sessi dai 18 ai 21 anni	55
d)	per gli altri i sessi fino a 15 anni	30

2° - L'indennità fissata nella misura di cui sopra, sarà corrisposta integralmente a coloro che realizzano un guadagno mensile fino a L. 8000. Per coloro che realizzano un guadagno mensile superiore alle L. 8000, l'indennità sarà ridotta proporzionalmente di un aliquota pari alla metà dell'eccedenza, fino ad annullarsi.

Per guadagno mensile, si intende lo stipendio di fatto netto attualmente corrisposto, maggiorato delle indennità di presenza e di caro-vita con esclusione degli eventuali assegni familiari.

3° - Tale indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute e contributi di carattere sociale o assicurativo. Per ciascuno di

quanto sopra, l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

4° - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro-pane per i lavoratori, nel mentre per i familiari a carico di provvederà a parte secondo le norme del decreto 22 febbraio 1945, n. 38.

5° - Ai lavoratori assenti per malattia e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza per intero durante i primi 30 giorni di assenza e ridotta del 50% per i successivi 30 giorni. Dopo il 60° giorno di malattia, nulla sarà dovuto al lavoratore delle indennità di cui sopra.

6° - Durante il periodo delle ferie, previste dal contratto di Lavoro, l'indennità di caro vita e di contingenza saranno corrisposte regolarmente.

7° - Le aziende provvederanno al conguaglio degli accconti eventualmente già concessi dopo il 16 febbraio.

SALUMIERI

Il giorno 7 luglio 1945, tra l'Associazione Commercianti dettaglianti salumieri-macellatori suini ed affini, e il Sindacato dei Lavoratori del Commercio Alimentare, si è concordato quanto segue:

1° a decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, al proprio personale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili:

	con convenzione convenzione convenzione	senza senza senza
a) uomini e donne ca- po famiglia	L. 50	L. 100
b) uomini non capo famiglia	47	L. 45
c) donne non capo famiglia	30	20
d) uomini e donne dai 18 ai 21 anni	20	10
e) donne i sessi fino a 15 anni		10

2° L'indennità di cui sopra va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute e contributi di carattere fiscale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

Per effetto di quanto sopra, l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento.

3° La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro-pane per i lavoratori nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del Decreto 22 febbraio 1945, n. 38.

4° Ai lavoratori assenti per malattia o infarti e riconosciuti come tali dalla Cassa Malattie addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza nella misura intera per 15 giorni, a partire dal 4° giorno e nella misura del 50% per 45 giorni.

5° Durante il periodo delle ferie le indennità di caro vita e di contingenza vanno corrisposte integralmente.

6° Le aziende procederanno al conguaglio degli eventuali accconti già concessi dopo il 16 febbraio 1945 ai sensi dell'accordo stipulato il 27 febbraio n. s. tra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.

DROGHE E COLONIALI

Il giorno 7 luglio 1945, tra l'Associazione Commercianti dettaglianti Droghe e Coloniali, e la Camera Confederale del Lavoro, si è concordato quanto segue:

1° a decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno, per la situazione economica attuale, al proprio personale, un'indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili:

a) per gli uomini tutti e le donne capo famiglia	L. 100
b) per le donne non capo famiglia	75
c) per gli uomini e donne dai 18 ai 21 anni	50
d) per i ragazzi dai 12 ai 17 anni	30

2° Detta indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale ad alcun effetto del rapporto di lavoro e quindi non è soggetta a trattenute o contributi di carattere fiscale o assicurativo. Per effetto di quanto sopra l'indennità stessa non sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

3° - La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro-pane per il lavoratore, nel mentre per i familiari a carico si provvederà a parte secondo le norme del Decreto 22 febbraio 1945, n. 38.

4° - Ai lavoratori assenti per malattia o infortunio e riconosciuti tali come dalla Cassa Malattie Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di caro vita e di contingenza nella misura intera per 15 giorni, a partire dal 4^o giorno, e nella misura del 50% per i successivi 45 giorni.

5° - Durante il periodo delle ferie le indennità di caro vita e di contingenza vanno corrisposte integralmente.

6° - Le aziende procederanno al conguaglio degli eventuali acconti già concessi dopo il 10 febbraio 1945 ai sensi dell'accordo stipulato il 27 febbraio n. s. tra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.

VINO ED OLIO

Il giorno 10 luglio 1945 tra l'Associazione Commercianti Grossisti di Vino, l'Associazione Commercianti Grossisti di Olio, l'Associazione Dettaglianti Vino e Olio, e la Camera Confederale del Lavoro, è stato concordato quanto segue:

1) A decorrere dal 16 febbraio 1945, il datore di lavoro delle categorie suddette corrisponderanno al dipendente personale una indennità di contingenza nella fissata seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili:

a) Uomini e donne tutti capi famiglia	L. 100
b) Donne non capi famiglia	• 70
c) Ambosessidati affrancano	• 55
d) Ambi i sessidati al 10 anni	• 30

Dalla applicazione del presente contratto sono esclusi i gestori rappresentanti dei negozi al dettaglio di vino e olio.

2) Nei casi in cui il datore di lavoro somministra anche i pasti, questi vengono convenzionalmente fissati nella cifra di L. 25 al pasto, che va detratta dall'indennità di cui sopra.

3) Detta indennità va tenuta distinta dalla retribuzione e non sarà considerata come tale a tutti gli effetti del rapporto di lavoro ed in particolar modo non è soggetta a contributi di carattere sociale e assicurativo e non è compatabile ad alcun effetto con lo stipendio o salario, né è utile ai fini del computo delle indennità di licenziamento, non facente parte della retribuzione.

boti di carattere sociale e assicurativo e non sarà tenuta presente ai fini della indennità di licenziamento.

4) La presente indennità comprende l'importo dell'indennità di caro-pane per il lavoratore, mentre per familiari a carico sarà provveduto a norma di legge.

5) Ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, riconosciuti come tali dalla Cassa Nazionale Malattie Addetti al Commercio, le aziende corrisponderanno l'indennità di contingenza nella misura intera per giorni 15 a partire dal 4^o giorno, e nella misura del 50% per giorni 45.

6) Durante il periodo delle ferie l'indennità di contingenza va corrisposta regolarmente.

7) Le aziende procederanno al conguaglio degli eventuali acconti già concessi dopo il 10 febbraio 1945 ai sensi dell'accordo stipulato il 27 febbraio 1945 tra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro.

RADIO-FONO-DISCHI

Il giorno 23 luglio 1945, tra la Libera Associazione dei Commercianti in Radio-Fono-Dischi ed articoli musicali ed il Sindacato Lavoratori Commercio Radio ed elettricità, è stato concordato quanto segue:

Art. 1° - A decorrere dal 16 febbraio 1945, gli Imprenditori della categoria Radio, Fono, Dischi ed articoli musicali dovranno corrispondere ai propri dipendenti una indennità di contingenza per ogni giornata di lavoro nella misura seguente:

Uomini e donne tutti capi famiglia	L. 100
Uomini e donne non capi famiglia	• 70
Giovani di età dai 14 ai 17 anni	• 50
18 anni	• 30
Giovani di età dai 18 ai 21 anni	• 30
22 anni	• 30

L'indennità predetta è ridotta del 10% per i Comuni della Provincia la cui popolazione non raggiunge i 50 mila abitanti e del 20% per i Comuni la cui popolazione non raggiunge i 20 mila abitanti.

La predetta indennità è dovuta per 30 giorni ogni mese a tutte le categorie dei dipendenti.

Art. 2° - Il limite massimo di guadagno mensile globale che ogni dipendente può raggiungere compresa l'indennità

di caro-pane al presente accordo ed esclusi soltanto gli assegni familiari, l'indennità di caro-pane per i familiari a carico e conviventi, gli eventuali compensi per lavoro straordinario e compreso altresì le provvigioni eventuali, rimane fissato come segue:

category I del vigente contratto collettivo di lavoro	L. 1.000
category II del vigente contratto collettivo di lavoro	• 1.000
category C del vigente contratto collettivo di lavoro	• 900
category D/E/F del vigente contratto collettivo di lavoro	• 800

Pertanto l'indennità di contingenza sarà corrisposta limitatamente al raggiungimento delle suddette cifre.

Art. 3° - L'indennità di caro-pane di cui al D. L. L. 22 febbraio 1945, n. 35 rimane assorbita nell'indennità di contingenza limitatamente alla parte spettante al dipendente.

Art. 4° - Nel computo degli arretrati dovranno essere detratti gli acconti già concessi dagli imprenditori per il medesimo titolo posteriormente al 16 febbraio 1945 nonché i miglioramenti a carattere generale concessi dalle ditte dopo il 16 agosto 1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità.

Art. 5° - In caso di malattia o di infortunio l'indennità di cui al presente accordo sarà dovuta nella misura del 50% a decorrere dal quarto giorno e fino ad un massimo di 60 giorni annuali.

La presente norma avrà vigore fino a quando non sarà diversamente disciplinata per legge.

Art. 6° - L'indennità di cui al presente accordo non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo e non è compatabile ad alcun effetto con lo stipendio o salario, né è utile ai fini del computo delle indennità di licenziamento, non facente parte della retribuzione.

ALBERGO E MENSAGGIO

Il giorno 24 luglio 1945, tra l'Associazione Esercenti Ristoranti trattorie ecc. ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e mensa, è stato concordato quanto segue:

1) A tutti i dipendenti dalle Aziende di cui sopra verrà corrisposto, per la situazione eco-

nomica attuale, una indennità di contingenza fissata nella seguente misura e da corrispondere per giorni 30 mensili:

a) Uomini tutti e donne capo famiglia	L. 100
b) Uomo non capo famiglia	* 70
c) uomo i sessi dai 18 ai 21 anni di età	* 50
d) uomo venti minori di anni 16..	* 30

Da questa indennità dovrà detrarsi la somma di L. 30 (trenta) giornaliere per somministrazioni di vitto.

Le suddette misure s'intendono ridotte:

del 10% per i Comuni della provincia con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;

del 15% per i Comuni della provincia con popolazione dai 25.000 ai 40.000 abitanti;

del 20% per i Comuni della provincia con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.

2) Il personale tavoleggiante, quando retribuito con percentuale di servizio, rimane escluso dalla predetta indennità di contingenza.

3) L'indennità fissata nella misura di cui sopra va integralmente corrisposta a coloro che percepiscono una retribuzione mensile fino a:

L. 600 per i dipendenti da esercizi di categoria bassa 1°.

L. 800 per i dipendenti da esercizi di categoria 2°.

L. 1.000 per i dipendenti da esercizi di categoria 3° e 4°.

A coloro che realizzano una retribuzione mensile eccedente tali cifre, l'indennità sarà, invece, ridotta proporzionalmente di una aliquota pari al 50% (cinquanta per cento) della eventuale accidenza.

Per retribuzione mensile si intende la paga di fatto attualmente percepita maggiorata delle indennità di presenza di carovita con l'esclusione degli eventuali assegni familiari, dell'indennità di caro pane per i famigliari e della valutazione del vitto.

4) L'indennità fissata dal presente accordo non sarà considerata come retribuzione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro ed in particolare non è soggetta ai contributi di carattere sociale ed assicurativo e non concorre nella determinazione del trattamento di quiescenza.

La stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità di

carovita di cui al D. L. L. 2 novembre 1943, n. 303.

5) L'indennità fissata al presente accordo assorbe l'indennità di caro pane di cui al D. L. L. 22 febbraio 1945, n. 38 limitatamente alla parte che dovrà essere corrisposta direttamente dal datore di lavoro.

6. - Ai dipendenti assenti per ferie, l'indennità di contingenza verrà corrisposta per intero. In caso di malattia riconosciuta come tale dalla Cassa Malattie per gli Addetti al Commercio, ed in via transitoria fino a quando ciò non sarà diversamente provveduto con provvedimenti legislativi, le aziende corrisponderanno al dipendente assente per malattia, a titolo di sussidio, il 50% (cinquanta per cento) dell'indennità giornaliera di contingenza di cui al presente accordo.

Tale sussidio sarà corrisposto a partire dal quarto giorno e per un periodo massimo di sessanta giorni per ogni anno solare.

7) La indennità di contingenza di cui al presente accordo ha decorrenza dal 16 febbraio 1945. Entro due mesi a decorrere dalla data della sua stipulazione, le aziende procederanno al conguaglio degli accounti concessi.

PROFUMIERI

Il giorno 26 luglio 1945 tra l'Associazione Provinciale Profumieri e bigiotteri e la Camera Confederale del Lavoro di Roma è stato concordato quanto segue:

Art. 1. - A decorrere dal 16 febbraio 1945, i datori di lavoro della categoria suddetta corrisponderanno ai propri dipendenti per la situazione economica attuale, un'indennità di contingenza stabilita nella misura seguente e da corrispondere per giorni 30 mensili:

nominali uomini e donne capo famiglia	L. 100
nominali uomini e donne non capo famiglia	* 70
andri i sessi dai 18 ai 21 anni	* 50
andri i sessi dai 14 ai 18 anni	* 30

Art. 2. - L'indennità predetta è ridotta del 10% per i comuni della provincia la cui popolazione non raggiunge i 50.000 abitanti e del 20% per i comuni la cui popolazione non raggiunge i 20.000 abitanti.

Art. 3. - Ai lavoratori che prestano un orario giornaliero di lavoro di 5 ore o meno, l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura di tanti ottavi dell'importo stabilito dall'art. 1 del presente accordo, per quanto sono le ore di lavoro prestate.

Art. 4. - Il limite massimo di guadagno mensile globale che ogni dipendente può raggiungere compresa l'indennità di cui al presente accordo ed esclusi soltanto gli assegni familiari, l'indennità di caro pane per i familiari a carico e gli eventuali compensi per lavoro straordinario, rimane fissato come segue:

Cat. a) del vecchio contratto collettivo di lavoro	L. 12.000
Cat. b) del vecchio contratto collettivo di lavoro	* 11.000
Cat. c) del vigente contratto collettivo di lavoro	* 9.000
Cat. d) e) del vigente contratto collettivo di lavoro	* 8.000

Pertanto l'indennità di contingenza sarà corrisposta limitatamente al raggiungimento delle suddette cifre.

Art. 5. - L'indennità di caro pane di cui al D. L. L. 22 febbraio 1945, n. 38 rimane assorbita nell'indennità di contingenza limitatamente alla parte spettante al dipendente.

Art. 6. - Nel computo degli arretrati dovranno essere detratti gli accounti già corrisposti dalle ditte per il medesimo titolo posteriormente al 16 febbraio 1945, nonché i miglioramenti a carattere generale concessi dalle ditte dopo il 16 agosto 1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità.

Art. 7. - In caso di malattia od infortunio l'indennità di cui al presente accordo sarà dovuta nella misura del 50% a decorrere dal 4° giorno e fino ad un massimo di 60 giorni annuali.

Art. 8. - Ai dipendenti assenti per ferie per il periodo previsto dal contratto collettivo di lavoro, l'indennità di contingenza verrà corrisposta per intero.

Art. 9. - L'indennità di cui al presente accordo non è soggetta a trattenute e a contributi di carattere sociale o assicurativo e non è computabile o cumulabile ad alcun effetto con lo stipendio o salario, né utile ai fini del computo della indennità di licenziamento, non facendo parte della retribuzione.

DIPENDENTI DEGLI ALBERGHI

La seguente tabella riguarda i nuovi stipendi e salari per i dipendenti degli Alberghi requisiti ed a disposizione dei Comandi militari alleati ed è in vigore dal 1° giugno 1945.

Qualifica	Minimo	Massimo	Massimo Alberghi lusso est. inf.
Direttore	3500	5600	7740
Assistente Direttore Capricev. Capo personale	3500	6500	5550
Capo cassiere	1600	5300	4950
Segretario	2500	4500	4050
Primo portiere	3000	6500	5850
Pacchino cucina o piatti	2500	3300	2970
Conduttore	2200	3900	3510
Telefonista cca. inglese	2100	3600	3240
Telefonista non cca. inglese	2000	2500	2350
Ascensorista	2500	4100	3520
Risarcito portineria	2500	3800	3520
Risarcito portineria (inf. ai 15 anni)	—	1650	1140
Fa tutto	2500	3300	3070
Primo cameriere sala ristor.	3100	6300	5150
Cameriere sala ristor.	2700	4400	3960
Cameriere sala ristor.	2200	3300	2790
Assistente camer. sala ristor.	2100	2800	2520
Bartista	3100	4500	4050
Primo cuoco	2600	6000	5200
Cuoco	2700	5000	4550
Assistente cuoco	2500	5500	5150
Ufficiale utensili	2500	3300	2970
Ufficiale piatti	2500	3600	3240
Diagnosce. rifi. o contra.	2500	4500	4050
Addetto caffetteria o dispensa	2500	3500	3150
Governante	2400	4000	3340
Guardarobiera	2100	3600	3240
Conceriera piatti	2100	3600	3240
Lavandaio	2700	4000	3600
Lavandaia, stiratrice	2100	3600	3240
Mecanico	2400	4000	3600
Elettricista	2500	4500	4050
Idraulico	2500	4000	3600
Pisciata	2400	3600	3240
Muratore	2500	4000	3600
Palleggiante	2100	3600	3240

L'ammontare minimo del salario non può essere ridotto. È a discrezione del Direttore dell'Albergo applicare ammontari medi fra minimo e massimo o addirittura il massimo.

Dall'ammontare mensile vanno dedotte L. 30 al giorno per i pasti.

Per il personale femminile il cui salario non è specificatamente indicato nella tabella di cui sopra, si applicano i minimi o i massimi della tabella stessa fissati per gli uomini, con riduzione del 15 %.

Per i sottocapi servizio applicare il minimo stabilito nella tabella per i capi servizio e dove

si creda aumentare il minimo non arrivare mai al massimo.

INDENNITÀ SUPPLEMENTARI

Alle indennità di carovita e di caro-pane, con decorrenza dal 1° giugno, va aggiunta un ulteriore indennità di L. 60 giornaliere per 30 giorni lavorativi, mentre per i dipendenti inferiori ai 18 anni la detta aggiunta è di L. 50% mensili.

Ora conglobando le dette indennità (caro-vita, caro-pane, aggiuntiva), con decorrenza dal 1° giugno ai dipendenti, oltre stipendi o salari, vanno corrisposte le somme di cui alla seguente tabella:

	Massimo
Per stipendio o salario fino a L. 3600 mensili	L. 3143
Per stipendio o salario da L. 3700 a L. 3700 mensili	3075
Per stipendio o salario da L. 3701 a L. 3800 mensili	3025
Per stipendio o salario da L. 3801 a 4900 mensili	2975
Per stipendio o salario da L. 4901 a L. 5000 mensili	2925
Per stipendio o salario da L. 5001 a L. 5100 mensili	2875
Per stipendio o salario da L. 5101 a L. 5200 mensili	2825
Per stipendio o salario da L. 5201 in poi	2755
Dipendenti di età inferiore ai 18 anni di sesso i sessi	730

NOMINA COMMISSIONI INTERNE

A richiesta dei rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro di Roma, è stato inoltre convenuto che in tutte

le Aziende Alberghiere della Provincia di Roma, sia nominato dal personale un rappresentante che possa prospettare alla Direzione le eventuali

necessità della categoria per le Aziende con un numero di dipendenti inferiore ai 50 ed una Commissione di 3 membri (un rappresentante degli impiegati, uno del personale interno e uno del personale esterno) per le Aziende aventi 50 o più dipendenti.

E stato però precisato che detto rappresentante o Commissione non debba svolgere alcuna attività politica e che le nomine debbono avvenire attraverso la libera espressione della volontà dei lavoratori di ogni singola azienda.

Inoltre si è convenuto, per i rapporti da svolgersi con la Camera del Lavoro che da detti rappresentanti, dovranno essere utilizzate le ore di libertà senza perciò intralciare in alcun modo il servizio con divieto di riunione dei lavoratori nell'interno delle aziende.

**PREMIO
DI LIBERAZIONE
AGLI STATALI**

Il 9 agosto il Consiglio dei Ministri ha disposto il premio di liberazione per i dipendenti statali, parastatali, lavoratori enti locali ecc. nella seguente misura.

uomini e donne aventi diritto all'aggiunta di famiglia . . . L. 3.000
uomini e donne non aventi diritto alla aggiunta di famiglia . . . 2.500
uomini e donne al di sotto di 21 anni non aventi diritto all'aggiunta di famiglia . . . 2.000
per il personale che riceve parzialmente viveri in natura a titolo di retribuzione il premio è ridotto rispettivamente a L. 2.000, 1500 e 1000.

Il premio è ridotto:
a) del 20% per i dipendenti che prestino servizio in Comune non Capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a 60.000 abitanti;

b) del 10% per i dipendenti che prestino servizio in Comune Capoluogo di Provincia con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti, ovvero in Comuni anche se non Capoluoghi di Provincia con popolazione tra i 50.000 e i 200.000 abitanti.

PER GLI ATTIVISTI SINDICALI LE FERIE

Il lavoratore ha diritto dopo un anno di ininterrotto lavoro ad un riposo annuale retribuito. (Art. 2109 Cod. civile, libro del lavoro).

Il periodo di ferie deve essere concesso in modo continuativo, è goduto di solito nella stagione estiva e normalmente per quanto riguarda l'epoca, tenuto conto delle esigenze dell'azienda, secondo i desideri dei dipendenti.

Le ferie non possono avere inizio nei giorni festivi, però le festività e le domeniche comprese nel periodo delle ferie vanno computate quali giorni feriali.

I permessi e le licenze ottenuti dai dipendenti per giustificati motivi non possono essere considerati come ferie.

INDUSTRIA

DURATA E RETRIBUZIONE FERIE

Impiegati: hanno diritto ad un periodo feriale non inferiore al seguente, con retribuzione comprensiva dell'indennità di presenza, di carovita, di contingenza e degli assegni familiari (contr. coll. naz. imp. int. 5 agosto 1937 acc. interconf. 24 febbraio e 16 luglio 1945).

Azianità di servizio fino a 2 anni giorni 10
Azianità di servizio fino a 10 anni giorni 20
Azianità di > 10 fino a 25 anni giorni 20
Azianità di servizio oltre 25 anni giorni 30

Operai. — La durata delle ferie per le categorie operaie è prevista dai singoli contratti collettivi.

Essa è di solito uguale a sei giorni e mai inferiore a tale durata.

Il compenso per le ferie per gli operai dell'industria, è pari alla retribuzione comprensiva dell'indennità di presenza, di carovita, degli assegni familiari e di contingenza (acc. interconfederale 24 febbraio 1945 e 15 luglio 1945).

La retribuzione delle ferie deve essere anticipata agli interessati (contr. interconf. 18 dicembre 1938).

Per quanto riguarda le ritenute a cui il compenso delle ferie è soggetto occorre distinguere il compenso per ferie non godute che è soggetto alla sola ritenuta di R. M., costituendo una corrispondenza del tutto eccezionale;

il compenso per ferie goduto che è soggetto a tutte le ritenute ed a tutti i contributi essendo elemento costitutivo della retribuzione del lavoratore.

PAGAMENTO DELLE FERIE IN CASI PARTICOLARI

Cessazione del rapporto di lavoro:

Impiegati. — In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il primo anno di servizio, se il rapporto stesso si risolve durante il periodo di prova, il lavoratore non ha diritto al pagamento delle ferie maturate; se invece la risoluzione del rapporto di lavoro avviene dopo

il periodo di prova, comunque la risoluzione avvenga anche se trattasi di licenziamento in tronco, l'impiegato ha diritto al pagamento delle ferie maturate, pari all'importo di tanti dodicesimi di esse quanti i mesi di servizio prestati dalla data di assunzione.

Operai. — In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa verificatisi e qualunque sia l'anzianità degli interessati, ove sia maturato il diritto alle ferie, sia intere che frazionate ai lavoratori spetterà il diritto alle ferie stesse. (c. c. interconf. 18 dicembre 1938).

PRAVVISO

Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.

MALATTIA — INFORTUNIO SOSPENSIONE DAL LAVORO

Durante malattia, infortunio ed in caso di sospensione del lavoro il periodo in cui spetta al lavoratore la conservazione del posto deve essere computato agli effetti della maturazione del diritto alle ferie.

In tali periodi non possono essere concesse le ferie al lavoratore.

SERVIZIO DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI

Il lavoratore di leva o richiamato alle armi ha diritto al pagamento delle ferie maturate all'atto del richiamo.

Operai dell'Edilizia. — Per gli operai dell'Edilizia in considerazione delle speciali caratteristiche della loro prestazione di lavoro (stagionale, saltuaria, occasionale), è disposto uno speciale regime per il pagamento delle ferie.

Queste assieme alla gratifica natalizia e alle festività nazionali vengono corrisposte mediante il pagamento, in occasione del Natale o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro del 6% della retribuzione globale comprensiva di tutte le indennità percepite dal lavoratore nel periodo precedente al Natale, oppure se il rapporto di lavoro si è risolto, durante il servizio prestato. (vedi, *Notiziario* n. 7 pag. 8).

BOLLETTINI DI CATEGORIA E DI AZIENDA

Uno dei segni della maturità sindacale dei lavoratori, nel nuovo clima democratico, è lo sviluppo di pubblicazioni periodiche, giornali, e bollettini di categoria e anche d'azienda. Ve n'è qualcosa che rischia per eccessivo corporativismo, ma parecchi sono fatti abbastanza bene.

Sono però tutti difettosi in questo: che non pubblicano mai, o quasi, i documenti più importanti della Camera del Lavoro e della Confederazione.


La Segreteria Camerale, mentre si compiace moltissimo di queste ottime iniziative, invita gli amici redattori a colmare questa grande lacuna.

ATTIVITÀ DEL SINDACATO METALLURGICI

L'elevamento della coscienza di classe dei 7600 metallurgici tesserati di Roma è stato il compito principale del Sindacato. Questo compito è senza dubbio il presupposto necessario per raggiungere quei fini che sono nell'opinione di tutti i lavoratori la base per l'emancipazione

del lavoro da qualsiasi forma di schiavitù e di sfruttamento.

In conseguenza di questa azione politica, i principali risultati dei Sindacati — per quanto riguarda le paghe — possono essere riassunti dalla seguente tabella, attualmente in vigore.

CATEGORIA	Mecanico di precisione	Mecanico lavoro e strumenti chirurgici	Mecanico pesante maderia, fabbrici	Accessoriari	Installatori telefornisti	Officine auto	
	Paga base L.	Paga base L.	Paga base L.	Paga base L.	Paga base L.	Paga base L.	
Operai specializzati . . .	18 —	16 —	13 —	18 —	16 —	13 —	
Operai qualificati . . .	15 —	12 —	11,50	16 —	14 —	15 —	
Manovali specializzati . .	12 —	10 —	10 —	14 —	13 —	12 —	
Manovali comuni . . .	10 —	9 —	9 —	12 —	12 —	10 —	
Apprendisti 16-18 anni .	6 —	6 —	6 —	8 —	7 —	6 —	
Apprendisti min. 16 anni	4 —	4 —	4 —	6 —	7 —	4 —	
Donne cat. A sup. 18 anni	10 —	7 —	—	—	—	10 —	
Donne cat. B inf. 18 anni	7,50	5 —	—	—	—	7,50	
Impiegati di I categoria . . .		L. 5.400				L. 5.300	
* II . . .		* 4.000				* 3.800	
* III . . .		* 2.500				* 2.300	
Donne categoria A . . .						L. 2.300	
* B . . .						* 2.000	
* C . . .						* 1.800	

Nel campo delle rivendicazioni economiche va tenuta presente tutta l'azione svolta a favore delle mense aziendali degli spacci delle cooperative e dell'aumento delle tariffe di cottimo.

Naturalmente molti altri sono i problemi che debbono essere affrontati. Tra essi prevalgono quelli delle Casse Mutue di Malattia, della assegnazione di indumenti, scarpe, tute per lavoro, gomme per biciclette; nonché i problemi relativi alla indeianità di contingenza e alle ferie.

Deve essere in fine messo in grande rilievo che il Sindacato Metallurgici è il primo che sta organizzando una scuola per attivisti sindacali. Da questa scuola dovranno uscire gli elementi migliori e più preparati per formare i dirigenti e gli organizzatori sindacali di domani.

Oltre a questi problemi, il Sindacato non ha mancato di appoggiare l'opera della C. d. L. per la soluzione dei problemi generali del momento: quello della disoccupazione e quello del carovita.

654

BANCA
NAZIONALE
DEL LAVORO

ISTITUTO DI CREDITO
DI DIRITTO PUBBLICO

FONDI PATRIMONIALI DELLA BANCA
E SEZIONI ANNESSE L. 1.055.739.415

ANNO DI FONDAZIONE 1913

TUTTE LE OPERAZIONI
ED I SERVIZI DI BANCA

DIREZIONE GENERALE ROMA VIA VITT. VENETO, 119

DIPENDENZE IN ITALIA E UFFICI
DI RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO

1568

*Leading file*ADMITTED ALREADY FORWARDED
AUGUST 30 1945
TO COMBINE SUB-COMMITTEE

RS/ps

Tel. : 459031-493

R/R : 150/420 18 September 1945

SUBJECT : Payment of "Liberation Bonus" to
civilian employees of the Allied Armed Forces

TO : The Minister,
Ministry of Labour and Social Security
R.O.M.C.

1. We have to refer to your letter of the 11th September and to say that the question of paying civilian employees of the Allied Armed Forces the "Liberation Bonus" granted to workers in Italian private industry has been considered by the Labour and Wage Control Committee of the Allied Forces Local Resources (Italian) Board.

2. At their meeting on the 26th September the Committee decided to seek further information on the subject and appointed a Sub-Committee to discuss the matter with your Ministry and the representatives of workers, who in this instance are the Italian General Confederation of Labour.

3. The Secretariat of the C.G.L.L. have been advised of this development and asked to confer with you regarding a suitable date, time and place for a meeting between your Ministry, themselves and the newly appointed Sub-Committee.

4. We should be glad to know as early as possible what arrangements are proposed and if when deciding on a date for a meeting you would allow for our having six days in which to arrange for the attendance of the members of the Sub-Committee.

RS

6. DAVID C. SACKS
Deputy Director
Labor Sub-Committee *649m*

*Reading file*ITALIAN-AMERICAN ALLIED COMMISSION
APO 344
LABOUR SUB-COMMISSION

RS/ER

RE: : 149081 - 493

1017 : 180/120 + 203

26 September 1946

SUBJ CT: Payment of "Liberation Bonus" to civilian employees
of the Allied Armed ForcesTO: : The Secretariat
Italian General Confederation of Labour
Rome

1. The Labour and Wage Control Committee of the Allied Forces Local Resources (Italian) Board have considered your request that civilian employees of the Allied Armed Forces be paid the "Liberation Bonus" granted to Italian workers in private industry.

2. Desiring to have further information they have appointed a Sub-Committee to discuss the matter with the Italian Ministry of Labour and Social Security, who have also made representations, and yourselves.

3. We should be glad therefore if you would decide on a suitable date, time and place for a meeting in conjunction with your Ministry of Labour whom we have today asked to be so good as to let us have your joint proposals.

f. RL
DAVID C. SACHS
Deputy Director
Labour Sub-Commission

648

~~ALLIED FORCE HEADQUARTERS
G-5 Section
APO 512~~

⁺⁷⁴⁶
Labour SC
MJH/prb

LSC/414

G-5: 091.4-1

22 September 1945

SUBJECT: Request for Grant of "Liberation premium".

TO : Headquarters, Allied Commission,
APO 394.

1. Attached is original and copy of cable from the Camera del Lavoro, Bari, subject as above, addressed to Allied Commission Headquarters.

2. Forwarded for your appropriate action.

For the Assistant Chief of Staff, G-5:

M. J. Heyl
M. J. HEYL
Capt., AUS

Incl: as above



647

TRANSLATION.

From : Camera del Lavoro - Bari.
To : Allied Commission Headquarters - Caserta.

All the workers ~~for~~ the Allied Armies ask to be granted
the "Liberation premium" already given to other workers.
We beg you to consider the request.

s/ de Leonardis
Camera del LAVORO.

646

1572

785021

INDICAZIONI DI URGENZA	
Urgente	oppure = D =
Urgentissimo	= UGS =
Più o meno urgente	= PU =
	= LCF =
Differito	= LCD =
	= LCD =
Risposta pagata + (lire franchigia)	= RP =
Telegramma cofazionale	= TC =
Avviso di ricevimento telegrafico	= PC =
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	= PCD =

INDICAZIONI EVENTUALI ABBREViate

Urgente	oppure = D =	Avviso di ricevimento postale oppure = PCP =
Urgentissimo	= UGS =	= FS =
Più o meno urgente	= PU =	= FSP =
	= LCF =	= PR =
Differito	= LCD =	= XP =
	= LCD =	= MP =
Risposta pagata + (lire franchigia)	= RP =	= TR =
Telegramma cofazionale	= TC =	= GP =
Avviso di ricevimento telegrafico	= PC =	= GPR =
Avviso di ricevimento telegrafico urgente	= PCD =	X indirizzi = TMx =
		Comunicare tutti indirizzi = CTA =

(Mod. 30 Teleg. 1930) (A) (VII)

UFFICIO TELEGRAMI


DI

6

TOMMISI

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
 Le tasse riconosciute in meno per errore od in seguito a rifiuto o irresponsabilità del destinatario devono essere complicate dal mittente.
 Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnalarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. La mancanza di tali indicazioni
 al destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il	16/3/20	Ore
Pel circuito	N 5	Ricevente



Le ore di contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con i vari paesi esteri
 di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo
 il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il
 secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e misurati dalla
 presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
URGNT	CASERTA BARI	14004 28 13 11 +			Giorno e mese Ore e minuti	

+ LAVORATORI DIPENDENTI FORZE ARMATE ALLEATE CHIEDONO ESTENSIONE LAVORO KBNFRONTI
 + LAVORATORI DIPENDENTI FORZE ARMATE ALLEATE CHIEDONO ESTENSIONE LAVORO KBNFRONTI
 PREMIO LIBERAZIONE GIA CONCESSO OPERAI INDUSTRIA PRIVATA PUNTO PREGHIAVO
 ASSICURARE + + KAMERA LAVORO DELEONARDIS =

STATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA COMBETTI E PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESSENZA DA QUALSIASI TASSA.

Istituto Grafico Bertello - Borgo S. Dalmazzo - Ord. 1113 - Teste 3.500.000 - 19-12-1931-X

573

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

INDICAZIONI DI URGENZA

N. di *9/60* recapito - rimesso al fattorino ad ora

od. 30 Teleg. 1930) (A) VIII


UFFICIO TELEGRAFO

= URGNT SUPER INTENDENZA KHMISCHON
ALLEATA CASERTA

*In facsim for
translation*

Il Governo non assume alcuna responsabilità per i fatti riconosciuti in meno per errore.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnalarne il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il *9/60 ore*
Per circuito *N* *C* Ricevente



e completato dal mittente.
Per la corretta consegna del telegramma, in mancanza delle indicazioni

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi coloni di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi inviati in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ora e minuti	
URGNT	CASERTA BARI	14004 28 13 11 +					

+ + LAVORATORI DIPENDENTI FORZE ARMATE ALLEATE CHIEDONO ESTENSIONE LAVORO KBNFRONT
PREMIO LIBERAZIONE GIA CONCESSO OPERAI INDUSTRIA PRIVATA PUNTO PREGHIAMO

ASSICURARE + + KAMERA LAVORO DELEONARDIS =

STATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - GLI CURRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESSENZA DA QUALSiasi TASSA

LABOR SIC

SOCIETÀ OPERAIA DI MESSINA

DELLA FRATELLANZA ARTIGIANA DEL 1847
RICOSTITUITA PER EDITTO DEL GENERALE GARIBALDI AL 1860

sc/420+414

ISTRUZIONE E MUTUO SOCCORSO

ONORIFICENZE: Encorno per benemerito nella causa del Risorgimento 1862 - Medaglia d'oro Esposizione di Messina 1882 - Grande medaglia d'oro dal Ministero di Agr. Ind. e Com. Esposizione di Torino del 1881 - Encorno e medaglia d'argento della calamità del 1887 di Messina 1882 - Grande medaglia d'oro dal Ministero di Agr. Ind. e Com. Esposizione di Torino 1898 - Medaglia d'argento dal Ministero di Agr. Ind. Grande medaglia di bronzo Esposizione di Palermo 1902 - Medaglia di argento Esposizione di Torino 1902 - Medaglia d'argento dal Ministero di Agr. Ind. e Com. di Torino 1908 - Medaglia d'oro per i benemeriti della Provvidenza dal Ministro di Agr. Ind. e Com. 1912 - Corona di alloro, coppa di argento, medaglia grande di argento e due medaglie di bronzo al Concorso Ginnastico Nazionale di Firenze 1914 - Grande medaglia d'oro dal Municipio di Firenze 1914 - Corona di alloro, Corona di Quercia e due medaglie d'argento al Concorso Internazionale Ginnastico di Milano 1916 - Consolazione d'onore dal Municipio di Palermo 1906 - Diploma di benemerita terremoto Meg. ma 1908 - Encorno grande guerra 1915-1918.

*Socirne eff 1290 di Prot.
N. al N.
del*

Messina, 22 settembre 1917

ALLA COMMISSIONE MILITARE ALLENATA

R. O. M. A.

In Commissione di fabbrica dell'attuale Direzione d'Artiglieria di Messina, rende nota a questa Commissione che la quasi totalità degli operai temporanei, facente parte al sudetto stabilimento, hanno prestato servizi dal 15 gennaio 1914 al 5 luglio 1917, con il Comando Alisato 622 Messina v/S. Shops. R.S.M.A. di stanza negli stessi posti locali e che alla partenza dei suoi detti Comandi Alisati sono state riassegnate dall'Amministrazione italiana direzioni d'Artiglieria di cui facevano parte prima dell'occupazione delle truppe Alisate.

Questa Commissione sottopone alcuni quesiti all'approvazione, nell'intervalle di circa 400 operai, per i quali si vede praticare un trattamento del tutto contravveniente con i loro legittimi diritti:

1°) Con decreto ministeriale italiano è stato concesso a tutti i lavoratori un premio di congiuntione di L. 2000, il quale non è stato corrisposto alla nostra categoria perché in quel periodo gli operai interessati prestavano servizio presso gli Alisati.

2°) Con altro più recente decreto è stato concesso un altro premio ai libri vazioni nella misura di L. 3000 ed anche quest'ultimo non si è stato concesso per le suddette ragioni.

Si richiede la soluzione dei suddetti quesiti da parte di questa Commissione Alisata, precisandoci chi dovrà corrispondere i suddetti premi dato che il Comando 623 Messina v/S. Shops R.S.M.A. non ci ha corrisposto nessun premio, e noi ci veniamo a trovare in una posizione inferiore al trattamento di fronte a tutti i lavoratori già dipendenti da Amministrazioni italiane.

Si fa noto inoltre che altre Direzioni d'Artiglieria dell'Alta Italia, le quali hanno lavorato per i tedeschi, hanno usufruito dei suddetti premi.

Mentre si fa appello per un giusto interessamento alle scoperte venire incontro ai bisogni e ai diritti di questi operai, si resta in fiduciosa attesa di un cortese riscontro, che si prega indirizzare alla Società Operaia di Macchine

IL PRESIDENTE
(D. VIEGI)

Edu. Vieri

558

/3c

Translation belozenza

MOSSULIN WORKERS SOCIETY

LSC/ 430+al4

Prot. 1890

Messina, 22 September 1945

TO : the ALLIED COMMISSION
Rome

The Plant Commission of the actual Artillery' Di-
rectorship wants to inform this Allied Commission that,
almost all the non-permanent employees attached to this
plant have been captured, from the 10th of January 1944
to the 5th of July 1945, with the Allied Command n.620,
in Messina W/shops R.E.M., with Headquarters in the same
premises, and that the same employees at the time of
the departure of the said Allied Command, were re-arranged
by the Italian Administration, Artillery' Directorship,
to which they belonged even previously to the occupation
of the territory by the Allied troops.

Therefore this Plant Commission is requesting to
your approval a few questions, on behalf of about 400
workers, on account of the fact that they are receiving
an economic treatment wholly in contrast with their le-
gitimate rights:

1) By a Ministerial Italian decree all the workers
have been granted a "Conjunctive Bonus" to the extent of
2.000 lire; however this bonus has not been paid to our
category because during that period the interred workers
were in the employ of the Allies.

2) By another most recent decree a "Liberation
Bonus" to the extent of 5.000 lire was granted, but even
the latter bonus was not paid to our workers for the
same reason.

It is therefore kindly requested that this All
Commission undertakes to settle the two issues as follows:
forth above, by specifying exactly who is under obliga-
tion to pay the above mentioned bonuses, seeing that
the Command 620 Messina W/shops R.E.M. has paid no
bonuses whatever to our workers, so that the latter are
putting themselves in a position of lower economic treat-
ment in comparison to all the workers formerly belonging
to the Italian Administration.

Furthermore we must remind that the personnel at-
tached to other Artillery Directorships of Northern Italy,

in spite of the fact that they worked for the Germans,
have been able to avail themselves of the above mentioned
privileges.

While we urge that in a spirit of fairness you
take an interest in these issues, we ask you kindly to
forward the reply to this letter to the "Società Operaria
di Messina".

THE PRESIDENT
P. Vinci

642

LIBERATION BONUS

Industry

On 4th August in Rome, between the Confederation of Italian Industry, and the General Confederation of Labour:

HAVING CONSIDERED :

(1) that the General Italian Confederation of Labour, in order to solemnize the total liberation of the national territory in an atmosphere of concord, harmony among the different production factors and having considered the several circumstances in which it is necessary to alleviate, even provisionally, the difficult economic situation of the workers, has asked for the concession of an Liberation Bonus to be paid also in the territories already liberated before the insurrection of the end of April;

(2) that it is the opinion of the above Confederation that such request will not be out of keeping with the recent statement of the Management that a general increase in salaries would not be opportune, and that it was necessary to proceed with the efforts to reach an adjustment between prices and the actual standard of remuneration;

(3) that the General Confederation of Italian Industry has taken note of the above statement;

(4) that the General Confederation of Italian Industry has accepted the expense as per the present agreement with the reservation that the burden will be accepted by public Administration in the necessary calculation of costs for contracts and commissions;

the following has been agreed and will be effective for industrial establishments south of the Gothic Line.

Art.I. AMOUNT OF THE BONUS.

- The workers (office and manual workers) employed in industrial establishments at the date of the present agreement, and who have been working at least for six months, will receive a liberation bonus in the following amounts:

(E) that the General Italian Confederation of the national territory to solemnize the total liberation of the different production factors and having considered the several circumstances in which it is necessary to alleviate, even provisionally, the difficult economic situation of the workers, has asked for the concession of an Liberation Bonus to be paid also in the territories already liberated before the insurrection of the end of April;

(2) that it is the opinion of the above Confederation that such request will not be out of keeping with the recent statement of the Management that a general increase in salaries would not be opportune, and that it was necessary to proceed with the efforts to reach an adjustment between prices and the actual standard of remuneration;

(3) that the General Confederation of Italian Industry has taken note of the above statement;

(4) that the General Confederation of Italian Industry has accepted the expense as per the present agreement with the reservation that the burden will be accepted by public Administration in the necessary calculation of costs for contracts and commissions;

the following has been agreed and will be effective for industrial establishments south of the Gothic Line.

Art.I. AMOUNT OF THE BONUS.

The workers (office and manual workers) employed in industrial establishments at the date of the present agreement, and who have been working at least for six months, will receive a liberation bonus in the following amounts:

- I.- Men and women over 21 years who are entitled to family allowances Lire 3,000 (three thousand).
- II.- Men and women between 18 and twenty-one years entitled to family allowances 2,500 lire (two thousand five hundred).
- III.- Men and women over 21 years who are not entitled to family allowances 2,500 lire (two thousand five hundred).

- IV.- Men and women between 18 and 21 years of age who are not entitled to family allowances 2,000 lire (two thousand).
- V.- Men and women from 16 to 18 years 1,500 lire (one thousand five hundred).
- VI.- Boys and girls between 14 and 16 years 1,000 lire (thousand)

The workers temporarily absent for sickness, accidents while at work, vacations, maternity, release, suspension not for disciplinary reasons and for less than 6 months will be considered as employed.

Art.2. DEDUCTION FOR LOW SENIORITY. - For the workers who at the date of the present agreement have at least two weeks of service, but less than 6 months, the liberation bonus will be paid in the amount of 1/6 for each completed month of service. After the two first weeks, each fraction of a month will be considered as a complete month.

Art.3. PROVISION FOR PAYMENT BY INSTALMENTS. - Having considered the financial difficulties, in which many establishments find themselves, the payment of the premium may be divided in 3 installments, half of the total amount to be paid before 15th August, one quarter before 15th September, and the remaining quarter before 15th October.

Art.4. FIRMS IN SPECIAL CIRCUMSTANCES. - The liberation bonus will be reduced to two thirds for the establishments which are inactive or which are in process of reactivation without having started production.

The same reduction will be made for the establishments which are carrying on an extremely reduced activity, by means of agreement between the establishment and the Internal Commission, or in case of this disagreement between the appropriate associations.

Art.5. WORKERS EMPLOYED IN MORE THAN ONE ESTABLISHMENT AND PART-TIME WORKERS. -

- For the workers who have worked for more than one employer the responsibility for the payment of the premium will be divided among the employers in proportion to the hours normally worked.

S 8 C

while at work, vacations, maternity, release, suspension not for disciplinary reasons and for less than 6 months will be considered as employed.

Art.2. DEDUCTION FOR LOW SENIORITY. - For the workers who at the date of the present agreement have at least two weeks of service, but less than 6 months, the liberation bonus will be paid in the amount of 1/6 for each completed month of service. After the two first weeks, each fraction of a month will be considered as a complete month.

Art.3. PROVISION FOR PAYMENT BY INSTALLMENTS. - Having considered the financial difficulties, in which many establishments find themselves, the payment of the premium may be divided in 3 installments, half of the total amount to be paid before 15th August, one quarter before 15th September, and the remaining quarter before 15th October.

Art.4. FIRMS IN SPECIAL CIRCUMSTANCES. - The liberation bonus will be reduced to two thirds for the establishments which are inactive or which are in process of reactivation without having started production.

The same reduction will be made for the establishments which are carrying on an extremely reduced activity, by means of agreement between the establishment and the Internal Commission, or in case of ~~this~~ agreement between the appropriate associations.

69

Art.5. WORKERS EMPLOYED IN MORE THAN ONE ESTABLISHMENT AND PART-TIME WORKERS. -

- For the workers who have worked for more than one employer the responsibility for the payment of the premium will be divided among the employers in proportion to the hours normally worked in each establishment.

For part-time workers employed in industrial establishments for less than four hours a day, the bonus will be paid in an amount corresponding to as many eighths as hours of work performed.

Art.6. ADJUSTMENT. - The bonus provided for by the present agreement will absorb up to its total amount whatever payments which in relation to the liberation have already been conceded, even under a different name, except in the case of contingency indemnity specified as such and paid by the establishments carrying on public utility services in connection with D.L.L. N° 319 of 4th June 1945, without any modification to the already

existing provisions established by local and individual agreements.

The present agreement will not apply to those regions, in which at the time or after liberation special agreements have been made for the same purpose, even with different methods of payment (for example Florence).

For the Region or establishment for which after 1st June wage agreements have been made bringing economic betterments to the worker, the local association will consider if and to what amount the liberation bonus will be reduced.

Art.7. WORKERS UNDER PURIFICATION - For the workers suspended pending an epuration judgment, the payment of the bonus will be suspended until the result of the procedure will be known.

Art.8. TAX DEDUCTIONS AND CONTRIBUTIONS - Owing to its nature, the liberation bonus is exempt from any deduction, insurance or social contribution.

The parties will take steps with the Italian Government to obtain exemption from income tax.

Art.9. SPHERE OF APPLICATION - Special agreements will be made for building firms and artisan undertakings, owing to their special condition.

As far as Sicily provinces are concerned, the General Confederation of Industry has not been able to complete the consultation of the interested local associations, and therefore they asked for a delay in the final decision.

The General Italian Confederation of Labour accepted such suspension, but they also stated their intention of extending the present agreement also to the Sicilian industry. The two Confederations have agreed that a further meeting will be held on 10 August to consider the situation of Sicily.

what amount the liberation bonus will be reduced.

Art.7. WORKERS UNDER DEURATION - For the workers suspended pending an epuration judgment, the payment of the bonus will be suspended until the result of the procedure will be known.

Art.8. TAX DEDUCTIONS AND CONTRIBUTIONS - Owing to its nature, the liberation bonus is exempt from any deduction, insurance or social contribution.

The parties will take steps with the Italian Government to obtain exemption from income tax.

Art.9. SPHERE OF APPLICATION - Special agreements will be made for building firms and artisan undertakings, owing to their special condition.

As far as Sicily provinces are concerned, the General Confederation of Industry has not been able to complete the consultation of the interested local associations, and therefore they asked for a delay in the final decision.

The General Italian Confederation of Labour accepted such suspension, but they also stated their intention of extending the present agreement also to the Sicilian industry. The two Confederations have agreed that a further meeting will be held on 10 August to consider the situation of Sicily.

639

1. 4 days holiday with pay.
2. Holidays with pay - min 2 or 3 days - present worker 1 mo up to 5 days - up to 5 months
Banned - min - 1 mo - in 3 days or less
3. diminished bonus and reduced notices. Based on
activity - Min - max - 3 days - other 15-1 mo.
Banned - min - 1 mo - in 3 days or less
4. family well.

5. Small town -
Wandering -
Pilgrim drawing -
Giant

6. art.
Sickles - W. used a sword -
Early morning found myself in
the mountain and went to down
and got some.

7. Town - I was for you -
The town for man, woman
Held up their arms -

8. Night word -
Smoking

9. ~~Death~~ Satisfaction from

10. Pilgrim hunting.

5-84

Declassified S.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

F.

Translation Balzetti

/s

ITALIAN GENERAL LABOUR CONFEDERATION

203

LSC / 414

403

Mr. W. BRAINE
Director
Labour Sub-Commission
Rome

Dear Mr. Braine,

The workers of the aerial port of Ciampino in the
employ of the Allies have asked again that we apply to
you, in order that they may obtain the Liberation bonus,
through your kind intervention.

This is the reason why we beg you to interpose your
action with the competent Military Authorities, so that
they may settle this issue favourably to the workers. We
are receiving similar requests from many other quarters,
where the workers are threatening to start agitation: such
an outcome would be obviously dangerous to the normal
course of the economic activity of the country and would
be liable to bring about very unfavourable consequences.

We feel sure however that you will consider our
request with the greatest interest.

With cordial regards, we remain,

Yours very truly,

THE SECRETARIAT
di Vittorio - Grandi

638

585

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

185021

LSC / 203
/ 414
/ 402

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

VIA BONCOMPAGNI, 19 - ROMA

Rome,

20.9.1945

13092 IX. 2-5

Mister WILLIAM H. BRAINE
Director Labor Sub-Commission
ROMA

Gentilissimo Signor Braine,

gli operai dell'Aeroporto di Ciampino, alle dipendenze degli Alleati, hanno nuovamente richiesto il nostro intervento presso di Lei, per ottenere il premio di liberazione.

La preghiamo, Signor Braine, di intervenire presso le competenti Autorità Militari perchè risolvano la questione in senso favorevole. Da parecchie altre parti ci pervengono analoghe richieste e i lavoratori minacciano di mettersi in agitazione: ciò sarebbe dannoso per il normale svolgimento dell'attività e potrebbe avere delle conseguenze sfavorevoli.

Siamo certi che Ella vorrà prendere a cuore la nostra richiesta.

Saluti cordiali.-



LA SEGRETERIA

- Nitoffenot

631

345

785021

Translation Baldezzi

/je

MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE
Division III ==

11 September 1945

Prot. 190 Pg. 22

LSG/214
402

TO : LABOUR SUB-COMMISSION
Allied Commission
Rome

SUBJECT: Liberation Bonus for the personnel in the employ
of the Allied Authorities.

1. As a consequence of the complete liberation
of this country from mazifascist domination, the Italian
working masses are asking insistently to their employers
the grant once for ever of an amount of money called "li-
beration bonus". This bonus is intended to be tangible
acknowledgement of what the workers have done in the strug-
gle against the Germans, and at the same time to serve
- although in modest measure - to meet the actual excep-
tional needs due to a great extent to the increased cost
of living.

2. In compliance with this request, by means of
special labour agreements stipulated between the compe-
tent syndical organizations of employers and employees,
the workers at the north and south of the Gothic line
have been granted the above mentioned liberation bonus
on a varying scale, ranging from 3.000 lire and 1.000
lire, according to the respective sex, the number of
family dependents and the age. The bonus in question is
to be paid in different monthly instalments and subject
to special rules.

However it appears that the personnel in the employ
of Allied Authorities has not received the above bonus.

3. In this connection this Ministry is receiving
from many quarters a number of requests and exp 638
of which intended to obtain that the benefit of the li-
beration bonus should be extended to all the workers - office
and manual employees - in the employ of the Allies, on
the same scale adopted by the Government and private
Italian concerns for office and manual workers in their
employ (State, parastatal and private employees). This
grant should serve the purpose of extending also to the
beforementioned employees the moral acknowledgement of
the merits gained by the said workers during the struggle


nazi-fascism, as well as to do away with the disparity of treatment actually existing between those who are working for the Allied Authorities and those who are in the employ of Italian private or public concerns.

4. This Ministry in setting forth this request, takes the liberty to call the attention of the Allied Commission to the expediency of granting the bonus under consideration and to extend it also to the workers employed with the Allied Authorities, both on account of the little amount of the bonus itself and of the favourable reactions, both of a moral and material character, that such a grant would reflect on the interested workers.

5. In any way, this Ministry will feel obliged to the Allied Commission for being informed about the eventual decisions, which may be adopted on the issue under consideration.

THE MINISTER
Barboreschi

63³



Roma 11.5.1945 19

Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
della Pubblica Sicurezza del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Direzione Gen. del Lavoro
Div. III^

Tel. 31106 Pg. 22 Agosto

M 1'On. Commissione Alleata
Sottocommissione del Lavoro
= RONA =

Lsp/1414
Lsp/402

Risposta al ff. N.
del

OCCETTO: Premio di liberazione per i dipendenti dalle Autorità Alleate.

1. A seguito della completa liberazione del Paese dalla ~~xx~~
~~xx~~ dominazione nazi-fascista, le masse lavoratrici italiane chie-
sero insistentemente ai datori di lavoro la concessione una volta
tanto di una somma in danaro, chiamata "premio di liberazione", che
costituisse un riconoscimento tangibile di quanto i lavoratori ave-
vano fatto contro i tedeschi e contemporaneamente servisse sia pure
in misura modesta a far fronte ad eccezionali necessità in gran par-
te derivanti dall'aumentato costo della vita.

2. Aderendo alla detta richiesta, con appositi accordi sti-
pulati tra le competenti organizzazioni sindacali di datori di lavoro
e di lavoratori, è stato concesso ai lavoratori a nord e a sud della
linea gotica il detto premio di liberazione in misura variabile da
£. 3.000 a £. 1.000 a seconda del sesso, del carico di famiglia e del
l'età, da pagarsi in diverse rate mensili e con determinate modalità.

Del pagamento di detto premio non hanno invece beneficiato
le maestranze dipendenti dalle Autorità Alleate.

3. Ora da più parti provengono a questo Ministero voti e ri-
chieste tendenti ad ottenere che il beneficio del premio di libera-
zione sia esteso ai lavoratori - impiegati ed operai - dipendenti
dagli Alleati nella stessa misura disposta dal Governo e dalle Azien-
de private italiane a favore degli operai ed impiegati statali, para-

statali e privati; e ciò allo scopo di estendere anche a costoro il riconoscimento morale delle benemerenze acquisite nella lotta contro il nazi-fascismo e di eliminare la sperequazione esistente tra coloro che lavorano per conto delle Autorità Alleate e quelli che invece dipendono da aziende private o pubbliche italiane.

4. Questo Ministero nel prospettare la richiesta in parola, si permette richiamare l'attenzione di codesta On.Commissione sulla opportunità che il detto premio venga corrisposto anche ai lavoratori che operano alle dipendenze delle Autorità Alleate, sia in considerazione della modicità del premio stesso, sia per le benefiche ripercussioni d'indole morali e materiali che un tale provvedimento avrebbe sugli operai interessati.
5. Ad ogni modo questa Amministrazione sarà grata se codesta On.Commissione vorrà tenerla informata degli eventuali provvedimenti che riterrà di adottare in merito alla richiesta menzionata innanzi.

IL MINISTRO



LSC/414

ALLIED FORCES LOCAL RESOURCES SECTION
AFHQ

LRS/214D/374

SUBJECT: Petition for Liberation Bonus
to Allied Forces' Employees.

TO: HQ ALCOM LABOUR SUB-COMMISSION.

Postal Address:
AFLRS,
RCME AREA ALLIED COMMAND, CMF.

Telephone: RCME 66275.

5 Sep 45.

1. Enclosed herewith is correspondence forwarded to this Section
by the Finance Section, ALCOM.

2. In view of the decision of the Labour & Wages Control Committee
at its meeting on 23 Aug 45, it is not considered any good purpose would
be served by submitting to the Committee this further petition which does
not present any facts additional to those previously considered. It is
suggested that you inform the Camera Confederale Del Lavoro accordingly.

[Signature]
S. J. B. Louden, Major, DAWG,
for Chiefs of Section,
A.F.I.R.S.

SJBL/cws.

633

Insurance

TRANSLATION

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
GROSSETO

Ref.2820/45

Grosseto 27 August 1945

SUBJECT : Liberation bonus.

TO : ALLIED COMMAND, Rome.

Given the precarious conditions in which the working masses are living, conventions have been stipulated between the "Associazione dei datori di lavoro" and our "Confederazione Generale del Lavoro" (with office in Rome, Via Boncompagni 19) for the concession of a liberation bonus (on a basis of 3000 lire) in favour of workers.

From the bonus in subject are excluded (because depending from the Allied Armed Forces up to June last) a very great number of workers of our province who, through us invoke the application of what was concorded for the other workers and employees at the dependence of Italian firms and companies.

Hoping you will agree to the request -

(CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO)
(Il Segretario)

632

592

Unione Confederazione del Lavoro

ADERENTE ALLA C.G.I.L.

GROSSETO

VIA IV NOVEMBRE, 17 - TELEFONO N. 77

Prot. N. 880/ff. Sigla M/Fm
Risposta al foglio N. _____ del _____
OGGETTO: Premio di liberazione

Finance S.C.

Grosseto, 27 agosto 1945

M. QUARIER GENERALE ALLENATO

R.O.U.A.
Via Vittorio Veneto

Datte le precarie condizioni in cui vivono le masse lavoratrici, tra le associazioni dei detti di lavoro e la nostra Confederazione Generale Italiana del Lavoro (con sede in Roma, Via Boncompagni 19) sono stati stipulati dei concordati per la concessione di un premio di liberazione (sulla base di L. 3000) a favore dei lavoratori.

Del premio in oggetto sono esclusi (perché dipendenti delle forze armate alleate fino al 30 giugno u.s.) un rilevante numero di lavoratori della nostra Provincia i quali, a nostro parere, in quanto a loro lavoro l'applicazione di quanto concordato per gli altri operai ed impiegati delle dipendenze di ditte e società italiane.

Sicuri di vedere benevolmente accolta la presente richiesta, si ringrazia.

CANDE CONFEDERATE DEL LAVORO

Seg.

M. Quarier

631

TRANSLATION

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
GROSSETO

Ref. 2620/45

Grosseto 27 August 1945

SUBJECT : Liberation bonus.

TO : ALLIED COMMAND, ROME.

Given the precarious conditions in which the working masses are living conventions have been stipulated between the "Associazione dei datori di lavoro" and our "Confederazione Generale Italiana del Lavoro" (with office in Rome, Via Boncompagni 19) for the concession of a liberation bonus (on a basis of 3000 lire in favour of workers.

From the bonus in subject are excluded (because depending from the Allied Armed Forces up to June last) a very great number of workers of our province who, through us invoke the application of what was concorded for the other workers and employees at the dependence of Italian firms and companies.

Hoping you will agree to the request-

CAMERA CONFEDERALE DEL
LAVORO

Il Segretario)

630

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
GROSSETO

Grosseto 27 Agosto 1945

Prot. 2820/45 M/Fm

AL QUARTIER GENERALE ALLEATO

Oggetto : Premio di liberazione

" ROMA
Via Vittorio Veneto

Date le precarie condizioni in cui vivono le masse lavoratrici, tra le Associazioni dei datori di Lavoro e la nostra Confederazione Generale del Lavoro (con sede in Roma, Via Boncompagni 19) sono stati stipulati dei concordati per la concessione di un premio di liberazione (sulla base di L. 3000) a favore dei lavoratori.

Dal premio in oggetto sono esclusi (perchè dipendenti delle Forze Armate Alleate al 30 giugno u.s.) un rilevantissimo numero di lavoratori della nostra Provincia i quali, a nostro mezzo, invocano a loro favore l'applicazione di quanto concordato per gli altri operai ed impiegati alle dipendenze di ditte o società italiane.

Sicuri di veder benevolmente accolta la presente richiesta si ringrazia.

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
Il segretario

629

Translation

L.Y.M + 402 + 203

/js

Laterraca

ITALIAN GENERAL FEDERATION OF LABOUR

1 September 1945

Dear Mr. Braine:

we acknowledge receipt of your letter dated 25 August 45. However we take the liberty again of begging you to re-examine the possibility of granting the Liberation Bonus to workers attached to Allied Armed Forces.

Though we are not aware of the particular conditions of the workers attached to Allied Commission it would be very unfair not to grant them the amount that workers of private industry have received.

We have not communicated your decision to the workers concerned in order to avoid malcontent, which, according to the telegrams and reports we receive every day, is widespread.

We warmly beg you, Mr. Braine, to give illustrative representation of the question to the appropriate Authorities in order that the aspirations of the aforementioned workers be fulfilled.

Thanking you beforehand, we send kind regards.

THE SECRETARIAT
Grandi - ..

628

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Ufficio Segreteria

F. 4 30.1.1945
194

ROMA, II
VIA BONCOMPAGNI, 19
Telefoni 480-151-2-3-4

Ref. N. 12548
Allegati N.
OGGETTO:

LSC/446+402
1203

Mister WILLIAM H. BRAINE
Director, Labor Sub-Commission
R.O.M.A.

Gentilissimo Signor Braine,

in possesso della lettera del 25 agosto ci permettiamo sollecitare ancora un nuovo esame per studiare la possibilità della concessione del premio di liberazione ai dipendenti italiani delle Forze Armate Alleate.

Non conosciamo la situazione particolare dei lavoratori italiani nelle vostre dipendenze però, dato che tutti i lavoratori italiani delle diverse categorie hanno o stanno per percepire detto premio, suonerebbe come un'enorme ingiustizia nei loro confronti non corrispondere ad essi le cifre che i lavoratori delle aziende private italiane hanno incassato.

Noi non abbiamo ancora comunicato la vostra decisione agli interessati poichè non vogliamo che venga ad essere turbata la regolare attività che essi svolgono per le Forze Armate Alleate. E' certo, però, che il malumore è essei forte e lo dimostrano commissioni che giornalmente si recano alla Confederazione e telegrammi e istanze che ugualmente ci pervengono.

Vivamente la preghiamo, Signor Braine, di voler rendersi interprete presso le Autorità Militari, perchè, con la larghezza di comprensione che ha sempre voluto animarla fino ad oggi, il problema in esame venga definito secondo le aspirazioni dei lavoratori.

Sicuri del suo interessamento, la ringraziamo e salutiamo cordialmente.—

785021

LA S GRETERIA

627

Prot. N. 12548
Allegati N.
OGGETTO:

VIA BONCOMPAGNI, 19
Telefono 450-151-2-3-4

LSC/444-402
+203

Mister WILLIAM H. BRAINE
Director, Labor Sub-Commission
R O M A

Gentilissimo Signor Braine,

in possesso della lettera del 25 agos to ci permettiamo sollecitare ancora un nuovo esame per studiare la possibilità della concessione del premio di liberazione ai dipendenti italiani delle Forze Armate Alleate.

Noi conosciamo la situazione particolare dei lavoratori italiani alle vostre dipendenze però, dato che tutti i lavoratori italiani delle diverse categorie hanno o stanno per percepire detto premio, suonerebbe come un'enorme ingiustizia nei loro confronti non corrispondere ad essa la cifra che i lavoratori delle aziende private italiane hanno incassato.

Noi non abbiamo ancora comunicato la vostra decisione agli interessati poichè non vogliamo che venga ad essere turbata la regolare attività che essi svolgono per le Forze Armate Alleate. E' certo, però, che il malumore è assai forte e lo dimostrano commissioni che giornalmente si recano alla Confederazione e istanze che ugualmente ci pervengono.

Vivamente la preghiamo, Signor Braine, di voler rendersi interpreso presso le Autorità Militari, perchè, con la larghezza di comprensione che ha sempre voluto animarla fino ed oggi, il problema in esame venga definito secondo le aspirazioni dei lavoratori.

Sicuri del suo interessamento, la ringraziamo e salutiamo cordialmente.-

LA S. GREDERIA
[Signature]



8/9

Translation Balazzzi

ITALIAN GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR

LSC/414-402
Rome, 5 September 1944

Mr. W. BRAINE
Director Labour Sub-Commission

R O M E

We have received the following telegram from Bari:

"Workers in employ of the Allies are asking your intervention with the Allied Command, in order that the Liberation Bonus may be granted also to them"

We are asking you kindly, dear Mr. Braine, to interpose your mediation with the competent Allied Authorities, in order that the Liberation bonus granted to the workers in the employ of Italian firms, may be extended also to the employees working for the Allies, so as to prevent that the latter may start some agitations, which at this moment would be harmful to the production.

Trusting that you will take interest in this demarche, we thank you very much for it and convey you our cordial regards.

The Secretariat
G. DI VITTORIO

626

399

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

VIA BONCOMPAGNI, 19 - ROMA

LSC/H1A+K02

Roma, 10 ott. 1944

Mister WILLIAM H. BRAINE
 Director, Labor Sub-Commission
 R O M A

19925

Gentilissimo Signor Braine,

da Bari, ci perviene il telegramma che, di seguito, trascriviamo:

"lavoratori dipendenti Alleati chiedono vostro intervento presso Comando Alleato, affinché sia concesso anche loro premio liberazione".

La preghiamo vivamente, Signor Braine, di voler intervenire presso le competenti Autorità Alleate, perché il premio di cui hanno goduto i lavoratori alle dipendenza di ditte italiane, venga esteso anche a quegli dipendenti dagli Alleati, al fine di evitare che questi ultimi abbiano a promuovere qualche agitazione che sarebbe dannosa per la produzione.

Certi del Suo interessamento, nel ringraziarla la salutare con cordialità.

LA SEGRETERIA
J. Nizzolini



339

785021

file

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
ATO 394
LABOR SUB-COMMISSION

DCC/ab

27 August 1945

TEL : ext. 416
RIF : LSC/414
SUBJECT: Premio di Liberazione.
TO : AMG Naples Committee
Attn: Commissioner

1. This is in reply to your S/131 of 24 August.
2. This will advise that the question of applying the Premio di Liberazione to employees of the allied Forces was given careful consideration at the meeting of the Labor and Wages Control Committee held on 22 August at Rome. Request to make this payment to employees of allied Forces was rejected by the Committee after due discussion.
3. It would, therefore, not be within the authority of the local sub-committee to take any action in this regard.

DAVID C. BACHS
Deputy Director
Labor Sub-Commission

624

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
NAPLES COMMUNE
APO. 394.

Hq AC
LIC/ 414
LA Book SIC

24 August, 1945

C/1341.

SUBJECT : "Premio di Liberazione".
TO : Chairman, Local Sub-Committee of the Labour and
Wages Control Committee,
Naples.

1. I attach a translation of a letter received from the representatives of labour employed by the Allied Forces in Naples (Camera Provinciale del Lavoro)
2. The contention is that this is the only labour group that has not received a special "Premio di Liberazione" fixed at 5000 Lire north of the so-called Gothic Line and 3000 Lire South of that line.
3. I recommend that this request should be considered by the Local Sub-Committee of Labour and Wages Control Committee.

JAC P. J. G. J.

J. A. C. PENNYCUICK
Colonel
Commissioner.

623

Encl.

Copy to : Hq. 56 Area, C.M.P. (without enclosure)
Hq. Southern District P.B.S. (" ")
Hq. A. C. (Att. Labour S.C.) ✓ (with enclosure).

602

785021

SINDACATO
DENTI FORZE ALLEATE
adrente alla C.G.I.L.
AFOLI - Via Roma 412

use/414

19 August 1945

TO : Allied Military Command, Naples.

and for information : to H.E.The Prefect of Naples, and
Confederazione Gen.It.del Lavoro, Roma.

Civilians employed by the Allied Armed Forces, through their representatives, take the liberty of drawing the attention of Allied HQ., to the fact that up to date, they are the only workers to be excluded from the grantin of a "Premio di Liberazion" (Liberation award) which has been given to all workers , in the following amounts:

Workers in the North, above the so-called Gothic Line,
Lire 5000.

Workers in the South of the above referred to Gothic line, an amount varying up to a maximum of 3000 Lire.
Employees and workmen working with the State, for all,
up to a maximum of 3000 Lire.

From such a concession therefore only those employed by the Allied Forces have been excluded. They fully appreciate all the allies have given them as to wages etc. but notwithstanding this they are forced to struggle among the greatest difficulties owing to the increasing economic crisis.

The granting of the above mentioned "Premio di Liberazion" would allow them, morally to participate in the victory of the Glorious Allied Armies, and at the same time meet some of the many necessities their families are in need of.

They, who were proud to hear the words of praise addressed to them by General Alexander, soon after German surrender, to which "All Italian Workers have contributed with their valour made of faith and sacrifice" are now forced to ask, allied HQ. not a reward, for what they deemed their duty to fulfill, in order to contribute, within their possibilities to the United Nations' Victory, but only ask to be dealt with in the same way as the other Italian workers.

Therefore, they trust their request may be approved, as a justified one, and ensure Allied HQ. of their deepfelt gratitude and thank for all that will be done for them.

Signature of Representatives
follow.

CAMERA DEL LAVORO DI NAPOLI
Ing.re Colamanti.

1603

785021

Reading Rec

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 734
LABOR SUB-COMMISSION

G/ruw

25 August 1945

TEL : Ext. 204

P.P.F. : LSC/514

SUBJECT: Payment of Liberation Bonus

TO : The Joint Secretariat
Confederation of General Italian Labor
Via noncompagni, 19
Rome

1. Reference is made to your letters of 6 and 21 August requesting that the Allied authorities should make payment of a liberation bonus to employees of the Allied Forces.

2. Your request was submitted to the appropriate quarter and we are now informed that the military authorities have given the subject very full and serious consideration. They are, however, unable to agree that payment of a liberation bonus by military authority to workers who are employed on work pertinent to Army establishments and organization is either applicable or appropriate.

DAVID C. SACHS
Deputy Director
Labor Sub-Commission

OBJETTO: versamento del premio di liberazione
ALIA : confederazione Generale Italiana del Lavoro
19 Via noncompagni, Roma.

621

1. questa e' in risposta alle vostre del 6 e 21 Agosto a.s., richiedendo il versamento da parte delle autorita' alleate del premio di liberazione ai dipendenti delle Forze Armate alleate.

2. La vostra richiesta e' stata sottoposta alle autorita' competenti, e siamo stati informati ora che le autorita' militari hanno studiato la questione con la massima attenzione. Non sono riusciti tuttavia ad accordarsi sulla opportunita' in parte delle autorita' militare di concedere il premio di liberazione ai dipendenti di enti ed organizzazioni delle forze armate.

DAVID C. SACHS
Vice Direttore,
Sottocommissione del Lavoro

Translation Baldazzi and Latorraca

/js

CONFEDERAL LABOUR CHAMBER FOR MILAN AND PROVINCE

17 May 1945

As a consequence of the numerous queries submitted to the syndical organizations on the part of interested people and agencies concerning the exact interpretation of the arrangement establishing the "liberation bonus" as well as the "insurrectional presence indemnity", the Industrialists Union and the Labour Chamber have reached the following agreement:

1st LIBERATION BONUS

a) people entitled to: are entitled to receive
the "liberation bonus" also

- the workers (both manual and office-employees) who are finding themselves in one of the positions described hereunder: 1° workers who were imprisoned for political reasons; 2° those who were compelled to leave their working place or absconded on account of a political prosecution; 3° workers interned in Germany for political reasons; 4° workers defaulter to the levying of the so-called Government of the Italian Social Republic; 5° workers who left their working place or absconded in order not to comply with the summons for winter works. In order not to give to the word "political persecuted" a too wide meaning, which would lend itself to unfair speculations, it is specified that for "political persecuted" one should mean a worker who has found himself in a situation whereby his personal liberty was at stake, but this must be founded on a positive acknowledgement to be obtained from Internal Commission, which will act with respect to this issue, in agreement with the National Liberation Committee. 620

- workers who have been dismissed from their job by the will of the Firm after the 15 March 1945, even if the dismissal in question was intimated following a "nothing prevents" communication of the Employment Office, naturally with exclusion of all cases of dismissal for cause;

- resigning workers to whom there were not duly delivered their respective labour documents, and that

as a consequence of the said non-delivery have been unable to find another occupation;

- workers who on the date of 25 April 1945 were present at their working place, even if engaged for a probatory period, and even if the probatory period was not ended at the said date.

- workers who having formerly belonged to the republican army passed afterwards of their own free will = before the 1st of January 1945 = into the ranks of the "Corpo dei volontari della Libertà" (Corps of Freedom Volunteers), and who are of course in a position to give evidence of such a passage;

b) not entitled to: also the following are not entitled to receive the liberation bonus: workers formerly belonging to the black brigades, to the autonomous legion "Ettore Muti", to the X Max Flotilla, to the Secret Police and the like and to the Republican Army (with the sole exception of point a),

- workers formerly in the employ of such organizations as "Tait", "Speer" and the like of a German or fascist character, or having worked, even indirectly, for the benefit of such organizations;

- workers who have voluntarily resigned from their employment, unless they were compelled to take such a step by political reasons;

- separated workers; with respect to workers for whom the epuration proceeding is still under way, the grant of the bonus has been stopped pending the result of the epuration proceeding;

- persecuted workers for political reasons who have found employment with other Firms, in contrast with the Firm which had employed them by force; this in order to avoid a double awarding of the bonus;

2) INSURRECTIONAL PRESENCE INDEMNITY

- 1°) The Insurrectional presence indemnity belongs to:
- a) all the workers who were present in the industrial and commercial establishments during the 26.27.28. 29 April and first of May;
 - b) all the workers in the employ of the ssid

establishments, but absent during the before mentioned days, owing to their mobilization or different destination on the part of the C.L.N., provided that they are able to offer evidence of such mobilization or destination.

2º) The insurrectional presence indemnity is not payable, and in its place, the undermentioned economic treatment will be granted to the workers:

a) for whatever reasons absent from the establishments (except for the case contemplated under preceding letter a) of this point 2), with the understanding that these workers will receive the normal economic treatment as contemplated by the labour agreement actually in force;

b) to workers absent for reasons that under normal conditions would have prevented them from working regularly (sickness, labour accidents, asternity, etc.) in which cases the special economic treatments, if any, contemplated by the labour agreement will be enforced.

3º) Are not entitled to receive the insurrectional presence indemnity or any other economic treatment:

a) all workers not entitled to receive the "liberation bonus".

b) all workers who, although belonging to the Firm's personnel remained away from the working place, not for exceptional reasons, but rather through want of a feeling of national solidarity. However, whenever any disagreement might arise in this matter, the same will be considered by the Internal Commissions and the employers or, where necessary, by the Industrialists Union and the Labour Chamber.

It is thereby confirmed that the Insurrectional presence indemnity, is not accumulative to the normal economic treatment, as fixed and governed by the labour agreements, but that it must be always intended as a substitute for the latter.

+ + +

As regards the economic treatment to be allowed during the 8 and 9 May days, the following agreement was reached:

1º - The 8 of May is considered as holyday, Workers who during that day failed to display their personal activity will receive their normal pay;

those who have displaced personal activity are entitled to receive, in addition to their normal pay, as many rates of wage per hour, as the number of working hours really served, with no additional recompense for holiday work.

2°) The 9 of May day is considered as a working day: workers who were occupied during that day will receive their normal pay, with no additional recompense;

as for the workers who failed to work during that day, complying with the agreements reached between the Firm and the Internal Commission, they will receive the economic treatment of the paid-days to be put on the account of 1945 vacations, or otherwise, the same day will be considered as a non-paid day of leave; all this in derogation from the legislation as well as from the fascist contractual rules relating to the so-called great national holidays.

1608